



CENTRO STUDI SEA

ISSN 2240-7596

AMMENTU

**Bollettino Storico, Archivistico e
Consolare del Mediterraneo (ABSAC)**

N. 4

gennaio - giugno 2014

www.centrostudisea.it/ammentu/

Direzione

Martino CONTU (direttore), Giampaolo ATZEI, Manuela GARAU.

Comitato di redazione

Lucia CAPUZZI, Maria Grazia CUGUSI, Lorenzo DI BIASE, Maria Luisa GENTILESCHI, Antoni MARIMÓN RIUTORT, Francesca MAZZUZI, Roberta MURRONI, Carlo PILLAI, Domenico RIPA, Maria Elena SEU, Maria Angel SEGOVIA MARTI, Frank THEMA, Dante TURCATTI, Maria Eugenia VENERI, Antoni VIVES REUS, Franca ZANDA

Comitato scientifico

Nunziatella ALESSANDRINI, Universidade Nova de Lisboa/Universidade dos Açores (Portogallo); Pasquale AMATO, Università di Messina - Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (Italia); Juan Andrés BRESCIANI, Universidad de la República (Uruguay); Margarita CARRIQUIRY, Universidad Católica del Uruguay (Uruguay); Giuseppe DONEDDU, Università di Sassari (Italia); Luciano GALLINARI, Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR (Italia); Elda GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spagna); Antoine-Marie GRAZIANI, Università di Corsica Pasquale Paoli - Institut Universitaire de France, Paris (Francia); Rosa Maria GRILLO, Università di Salerno (Italia); Victor MALLIA MILANES, University of Malta (Malta); Roberto MORESCO, Società Ligure di Storia Patria di Genova (Italia); Carolina MUÑOZ-GUZMÁN, Universidad Católica de Chile (Chile); Fabrizio PANZERA, Archivio di Stato di Bellinzona (Svizzera); Roberto PORRÀ, Soprintendenza Archivistica della Sardegna (Italia); Didier REY, Università di Corsica Pasquale Paoli (Francia), Sebastià SERRA BUSQUETS, Universidad de las Islas Baleares (Spagna); Cecilia TASCA, Università di Cagliari (Italia)

Comitato di lettura

La Direzione di AMMENTU sottopone a valutazione (referee), in forma anonima, tutti i contributi ricevuti per la pubblicazione.

Responsabile del sito

Stefano ORRÙ

AMMENTU - Bollettino Storico, Archivistico e Consolare del Mediterraneo (ABSAC)

Periodico semestrale pubblicato dal Centro Studi SEA di Villacidro.

Registrazione presso il Tribunale di Cagliari n° 16 del 14 settembre 2011.

ISSN 2240-7596 [online]

c/o Centro Studi SEA

Via Su Coddu de Is Abis, 35

09039 Villacidro (VS) [ITALY]

SITO WEB: www.centrostudisea.it

E-MAIL DELLA RIVISTA: ammentu@centrostudisea.it

Sommario

Presentazione	1
Presentation	3
Présentation	5
Presentación	7
Apresentação	9
Presentació	11
Presentada	13
DOSSIER	
Salute pubblica e salute mentale nel Medio Campidano (Sardegna) tra XIX e XXI secolo	15
a cura di Alessandro Coni e Martino Contu	
– ALESSANDRO CONI, MARTINO CONTU Introduzione	17
– GIAMPAOLO ATZEI, MARTINO CONTU La Provincia del Medio Campidano: inquadramento generale e andamento demografico	21
– MARTINO CONTU La Provincia del Medio Campidano: situazione socio-economica dal secondo dopoguerra a oggi	37
– MARTINO CONTU L’assistenza agli ammalati di mente in Sardegna e nell’area del Medio Campidano tra XIX e XX secolo	48
– GUGLIELMINA ORTU Dall’assistenza legale all’assistenza sanitaria locale. Breve <i>excursus</i> delle riforme del sistema sanitario nazionale e regionale con specifico riferimento al caso Sardegna	62
– MARTINO CONTU, COSTANZO FRAU I pazienti trattati nella sede di San Gavino Monreale del Centro di Salute Mentale della ASL n. 6 di Sanluri nell’anno 2011. Analisi dei dati socio-demografici e delle diagnosi	70
– IVANO LOCCI Le certificazioni psichiatriche rilasciate dalla sede di Sanluri del Centro di Salute Mentale della ASL n. 6 nell’anno 2011. Analisi delle diagnosi	85
– COSTANZO FRAU La diagnosi psichiatrica nel Medio Campidano: analisi della psicosi secondo il nuovo paradigma basato sul trauma e sulla dissociazione	91
– ROBERTA CAPPAL I trattamenti sanitari obbligatori e volontari effettuati dal Centro di Salute Mentale della ASL n. 6 di Sanluri nel periodo 1992-2011. Analisi descrittiva	111
– ALESSANDRO CONI, COSTANZO FRAU Ricoveri ospedalieri e disturbo borderline di personalità nel Centro di Salute Mentale di Sanluri	138
– MANUELA PIANO, MICHELA TUVERI I centri residenziali e semiresidenziali di terapie psichiatriche. Analisi delle strutture che operano nella ASL n. 6 (2006-2010)	150
– GIANFRANCO CARBONI, ALDO CASADIO Lo stato di salute della popolazione carceraria detenuta nella Casa di Reclusione “Is Arenas” (Arbus) nel biennio 2011-2012	178

FOCUS	
Famílias modernas en América Latina	209
bajo la dirección de Carolina Muñoz-Guzmán	
– CAROLINA MUÑOZ-GUZMÁN Introducción	209
– CARLA FLORES FIGUEROA Obstáculos para el abordaje de familias con necesidades complejas en el sistema de salud de atención primaria en la región de Maule, Chile	211
– RAYEN CORNEJO TORRES La dimensión simbólica como estrategia de reproducción de jerarquización social, una herencia del periodo colonial	221
– LILIANA GUERRA ABURTO La familia como transmisora del sistema sexo-género	230
– MARICELA GONZÁLEZ MOYA <i>Inside Home</i> . La visita domiciliaria de trabajadores sociales como estrategia de vinculación entre orden institucional y familia. Chile, 1925-1940	241
– ISKRA PAVEZ SOTO, KATHERINE LEWIN Infancia e inmigración en Chile: hacia un estado del arte	254
– CAROLINA MUÑOZ-GUZMÁN Child protection in Chile: towards a rights' perspective	268
FOCUS	
Profili di antifascisti repubblicani, socialisti e democristiani e di pentecostali sardi perseguitati dal regime del duce	279
a cura di Lorenzo Di Biase	
– LORENZO DI BIASE Introduzione	281
– IMMACOLATA CINUS La storia di tre antifascisti del centro minerario di Guspini: i repubblicani Ettore Manis e Luigi Murgia e il socialista Eugenio Massa	283
– EMANUELA LOCCI Giorgio Mastino Del Rio: dalla resistenza romana all'attività politica nelle file della Democrazia Cristiana	304
– LORENZO DI BIASE La persecuzione pentecostale durante il fascismo. Il caso dei cinque "tremolanti" sardi perseguitati dal regime	315
Ringraziamenti	347

La persecuzione pentecostale durante il fascismo. Il caso dei cinque “tremolanti” sardi perseguitati dal regime

Lorenzo DI BIASE
ANPPIA Sardegna

Abstract

This article deals with the topic of the emergence of the Pentecostal Movement in the United States of America, which then disseminated throughout Italy in the first decades of the 20th century, mainly as a consequence of the Italian emigrants that returned to their country of origin. Likewise, it also analyses the characteristics of the religious persecution that the movement suffered from the Fascists, also because of the position adopted by the Catholic Church with regard to the Pentecostals. An examination is made on the Act on authorised cults and the Orders issued during the Twenty years of the Fascist government in order to limit the cult, until the Circolare Buffarini-Guidi, issued in 1935, which prevented the Pentecostal movement to provide any religious services because of being considered a threat to the social order, but also harmful to the physical and psychological integrity of the race. Finally, this article performs a comprehensive analysis on the files of five Sardinian Pentecostals that were victims of religious persecution by the regime: documents that have been found in the Central State Archives of Rome, the State Archives of Cagliari and the State Archives of Matera.

Keywords

Pentecostal Movement, religious persecution, Circolare Buffarini-Guidi, Fascist persecution, Act on authorised cults, Sardinian Pentecostals

Riassunto

L'articolo affronta il tema della nascita, negli Stati Uniti d'America, del movimento pentecostale, diffusosi in Italia nei primi decenni del secolo XX grazie agli emigrati italiani che rientrarono in Patria. Analizza, inoltre, le caratteristiche della persecuzione religiosa che il movimento dovette subire ad opera del fascismo, anche a causa della posizione assunta dalla Chiesa cattolica nei confronti dei pentecostali. Esamina la Legge sui culti ammessi e tutte le Circolari che vennero emanate durante il Ventennio fascista per limitarne il culto, fino alla Circolare Buffarini-Guidi del 1935, che vietò al movimento pentecostale l'esercizio delle funzioni religiose perché esso veniva considerato contrario all'ordine sociale, ma anche nocivo all'integrità fisica e psichica della razza. Infine, si analizzano, nel dettaglio, i fascicoli dei cinque pentecostali sardi che furono perseguitati dal regime; documenti che provengono dall'Archivio Centrale dello Stato di Roma, dall'Archivio di Stato di Cagliari e dall'Archivio di Stato di Matera.

Parole chiave

Movimento Pentecostale, persecuzione religiosa, Circolare Buffarini-Guidi, persecuzione fascista, Legge sui culti ammessi, pentecostali sardi

1. Nascita del movimento pentecostale.

Gli italiani emigrati in America, che ivi si convertirono al credo religioso pentecostale¹, e che fecero ritorno nei paesi d'origine, si impegnarono alla diffusione

¹ A Chicago fu costituita la prima chiesa pentecostale italiana al n. 1139 di W. Grand Avenue il 15 settembre 1907. I culti erano presieduti da Pietro Ottolini e la predicazione era a carico di Luigi Francescon, in EUGENIO STRETTI, *Il Movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, Claudiana Editrice, Torino 1998, p. 22.

del loro culto² coinvolgendo all'inizio i familiari, per poi evangelizzare la cerchia degli amici, dei vicini di casa e dei compaesani. Siamo agli inizi del millenovecento, e loro erano in prevalenza contadini del meridione d'Italia³. Dalla prima chiesa pentecostale italiana a Chicago costituitasi nel 1907, partì alla volta dell'Italia verso la fine dell'anno seguente, Giacomo Lombardi⁴. Egli fondò alcune piccole comunità a Roma, in Liguria ed in Abruzzo. Oggigiorno, le chiese cristiane evangeliche hanno assunto, per la quasi totalità, la denominazione di "Assemblee di Dio". Esse sono una emanazione diretta di quel movimento di risveglio religioso, nato in diversi paesi del mondo agli inizi del secolo scorso contemporaneamente ed indipendentemente quando, cristiani di diversa denominazione, si riunirono nella ricerca della potenza dall'alto e ricevettero il battesimo nello Spirito Santo con la manifestazione della "glossolalia"⁵, come era avvenuto il giorno della Pentecoste⁶. I pentecostali credono che la Bibbia sia regola infallibile di condotta e di fede e sono rigorosi nell'osservanza dei precetti divini. Essi credono nel ritorno di Cristo che apparirà dal cielo ed accoglierà con sé gli eletti. Gli unici loro riti sono il battesimo e la santa cena. Il primo è amministrato nella forma della totale immersione nell'acqua e nell'età della consapevolezza. Al secondo rito possono partecipare solo coloro che sono stati battezzati e che si comportano degnamente. I pentecostali si radunano per cantare insieme le lodi del signore, offrire unitamente le loro preghiere a Dio e leggere la Bibbia, meditarla e da essa attingere forza e fiducia. Le riunioni sono presiedute dagli anziani ovvero da persone che per il loro carattere morale e per i doni spirituali ricevuti da Dio sono i più indicati per essere di guida per gli altri⁷. Anche in Italia il movimento dei pentecostali ha avuto -come sua caratteristica- un'espansione autonoma ed autoctona; la propagazione avveniva per iniziativa individuale e assumeva forme e caratteri che risentivano del contesto entro il quale si diffondeva. La predicazione insisteva sulla conversione personale e sulle regole di vita tratte dalla lettura della Bibbia. Le comunità erano organizzate, come detto, sotto la guida di anziani scelti all'interno e non avevano collegamenti, se non sporadici, tra di loro. Per cui al movimento mancava un'organizzazione centralizzata che registrasse gli aderenti e i luoghi di culto e dunque non si poteva sapere con certezza quanti fossero gli aderenti e quante le comunità, anche se esse nel 1910

²Vedi GIORGIO SPINI, *Italia di Mussolini e protestanti*, Claudiana Editrice, Torino 2007, p. 41. L'argomento è ampiamente trattato anche in STRETTI, *Il Movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, cit., p. 25. Vedi anche GIACOMO TUMBARELLO, *Il movimento pentecostale*, consultabile sul sito internet <http://digilander.libero.it/cappellania/documenti/movimento_pentecostale.pdf> (23.07.2013).

³ Sulle origini del pentecostalismo italiano rimando al volume di GIORGIO BOUCHARD, *Chiese e movimenti evangelici del nostro tempo*, Claudiana Editrice, Torino 2006, p. 109 e seguenti.

⁴ GIACOMO LOMBARDI, (Prezza 1862 - Chicago 1934). Emigrò in America nel 1892 e ivi si convertì nel 1894. Collaborò con Luigi Francescon a St. Louis ed in California. Per ben 5 volte venne in Italia per svolgere il ministero evangelico. Rientrò infine a Chicago ove continuò la sua missione sino a che le forze non l'abbandonarono il 24 luglio 1934.

⁵ Il Battesimo dello Spirito col parlare altre lingue è la nota caratteristica dei pentecostali, così si esprime FRANCESCO SPADAFORA, *Pentecostali & Testimoni di Geova*, Editrice I.P.A.G, Rovigo 1980, p. 78. Per approfondire il tema della glossolalia rimando a WALTER SMET, *Pentecostalismo cattolico*, Editrice Queriniana, Brescia 1975, p. 125.

⁶ Vedi il sito internet <<http://www.assembleedidio.org>> (23.07.2013), al cui interno vi è una pagina a ciò dedicata.

⁷ Vedi MARIO PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato Italiano*, Hoepli Editore, Milano 1934, pp. 339 - 340.

erano presenti in tutta Italia in numero di quattro, aumentate a quattordici nel '20 a centoquarantotto nel '30 e centosettantacinque nel 1940⁸.

I dati che emergono dai Censimenti Generali sulla Popolazione che, dal 1861, si tennero con cadenza quasi sempre decennale, per rilevare gli italiani non furono sempre omogenei e non aiutano certamente ad avere un quadro preciso della situazione. Sporadicamente, nel corso delle diverse rilevazioni statistiche, furono acquisite oltre a quelle informazioni canoniche su età, istruzione, famiglia, abitazione, lavoro, altre notizie, quali la lingua parlata, la fede praticata, la infermità o la fecondità. Dal Censimento del 1911, ultima volta che gli italiani risposero al quesito sulla religione professata, i protestanti che tali si dichiararono ammontavano a 123.253 su una popolazione di 34. 671.000; il Regno d'Italia si estendeva su un territorio di 286.610 km quadrati ripartito in 8.323 Comuni⁹. Il Censimento del 1921 non si occupò della distribuzione della popolazione a seconda della religione professata. Nel Censimento del 1931 invece il quesito relativo alla religione fu formulato in modo da non richiedere ai cittadini una vera e propria professione di fede, ma in modo da accertare una semplice situazione di fatto; e cioè, quella di essere o no battezzato; e nell'affermativa, secondo quale rito¹⁰.

Nel 1928 si tenne a Roma, nei giorni 19 e 20 del mese di ottobre, la prima assemblea costitutiva dei pentecostali, sotto la presidenza di Michele Palma¹¹ rappresentante delle chiese italiane del Nord America, alla quale parteciparono 30 anziani e altrettanti mandarono la loro adesione. Lo scopo principale della riunione era quella di deliberare intorno a cose che hanno portato divisioni e disturbi in mezzo alle chiese, affinché le adunanze d'Italia possano mantenersi ferme nella Parola di Dio. Poi, nel 1929, ne seguì un'altra, presieduta da Luigi Francescon¹² in cui si puntò sulla piena autonomia delle chiese locali e sulla volontà di non costituirsi come associazione legalmente riconosciuta¹³. La percentuale di protestanti era, non solo bassissima rispetto alla stragrande maggioranza della popolazione che si professava cattolica come si evincono dai Censimenti ma anche dai partecipanti alla prima assemblea costitutiva del movimento, ma era anche disomogenea, in quanto la "minoranza protestante era sparpagliata sul territorio in un'infinità di chiese,

⁸ Vedi i dati su citati in ALESSANDRO IOVINO, *Breve profilo storico del movimento pentecostale italiano*, nel sito internet <<http://www.censur.org/2008/iovino.htm>> (23.07.2013). Vedi inoltre l'elenco delle città nelle quali vi sono gruppi di pentecostali stilato nel giugno 1933 da PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato Italiano*, cit., p. 341. Da esso si evince che il movimento è attivo in quattordici regioni, prevalentemente nel Sud dell'Italia. Non risulta essere presente in Sardegna. Inoltre la stragrande maggioranza dei centri in cui il movimento opera sono piccoli paesi tranne la sua presenza nelle città di Milano, Roma, Torino, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Matera, Messina, Palermo, Ragusa, Rieti, Taranto.

⁹ Vedi i dati del Censimento del 1911, consultabili nel sito internet <<http://www.istat.it>> (23.07.2013)

¹⁰ Vedi PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato Italiano*, cit., p. 45.

¹¹ Michele Palma fu Leonardo e fu Eccellente Maria Vincenza (Torremaggiore 1884 - Syracuse N.Y. 1963). Emigrato a Chicago nel 1909 trovò lavoro come decoratore. Nel '12 fu battezzato nello Spirito Santo. Nel 1914 fu nominato Anziano dell'Assemblea Cristiana di Chicago. In seguito si trasferì a Syracuse (New York) e lì continuò la sua predicazione. In vista della prima assemblea in Italia, da lui presieduta, soggiornò a lungo nell'Italia del Sud ed in Sicilia per invogliare i conduttori delle comunità a partecipare alla riunione romana. Ritornò in Italia nell'immediato dopo guerra per ristabilire i rapporti con le chiese italo-americane. Palma fu eletto sorvegliante della Chiesa Cristiana del Nord America.

¹² Luigi Francescon (Cavasso Nuovo 1866 - Oak Park, Illinois 1964). Emigrò in America nel 1890 e trovò lavoro come mosaicista, stabilendosi a Cincinnati prima e a Chicago poi. Fu un missionario ed un pioniere del movimento pentecostale italiano. Egli fondò chiese a Los Angeles, Filadelfia e St. Louis. Andò a predicare anche in Argentina, Brasile ed in Europa.

¹³ STRETTI, *Il Movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, cit., p. 28. Di fatto con quella scelta i pentecostali non aderirono alla legge sui culti ammessi e ciò si rivelò in seguito un grave errore.

chiesette e gruppi di diaspora, disseminate in tutte le regioni, dalle Alpi all'estrema Sicilia. Solo in Piemonte c'era una piccola enclave - le Valli valdesi - in cui i protestanti costituivano la maggioranza della popolazione.

2. La Perizia Zacchi.

Viste le preoccupazioni delle autorità cattoliche e le attenzioni rivolte loro dal regime fascista durante gli anni venti il movimento dei pentecostali doveva essere un'organizzazione in netta espansione. Era scontato, per le rappresentanze vaticane, che il monopolio religioso nella nazione fosse garantito solo ed esclusivamente al cattolicesimo. Il clero vedeva nei pentecostali una pericolosa setta alla quale si aggiungevano, giorno dopo giorno, sempre più fedeli. I preti cattolici fecero di tutto per imprimere la loro stessa visione ai fascisti, denunciando alle autorità la presenza dei pentecostali nelle proprie zone. La nunziatura apostolica d'Italia inoltrò al Ministero Affari Esteri un fascicolo, di carattere riservato, nel quale era esplicito l'invito a reprimere il protestantesimo¹⁴. Anche per questi motivi «i pentecostali divennero l'unica chiesa evangelica condannata e perseguitata in quanto tale dal regime fascista».¹⁵ A seguito delle vivaci proteste del clero di Roma¹⁶, città ove era maggiore la presenza dei pentecostali, la polizia fascista iniziò a controllare più da vicino l'attività da loro dispiegata, sia nei luoghi di culto che durante la fase della conversione di nuovi adepti. Già dal 1926 s'introducevano nel luogo di riunione delle spie inviate dal Ministero dell'Interno, e non solo, medici, psichiatri, e specialisti di ogni genere sotto mentite spoglie di simpatizzanti presenziavano alle riunioni, al fine di documentare la follia delle manifestazioni pentecostali, reputate perniciose per la società e dunque da mettere al bando. All'uopo gli ambienti cattolici conferirono un incarico peritale al dr. cav. uff. Osvaldo Zacchi, il quale partecipò ad un'adunanza la sera del 15 luglio 1928 nel locale adibito al culto sito in Via Adige 20 nel nuovo quartiere Savoia. Il locale di culto consisteva in un ampio scantinato sito nella casa del costruttore edile Ettore Strappaveccia¹⁷, indiscusso capo del movimento, e da lui messo gratuitamente a disposizione che venne in seguito -il 3 gennaio 1931- formalmente riconosciuto, con Decreto Ministeriale di Grazia e Giustizia, come ministro di culto¹⁸ della comunità di via Adige, con il parere favorevole della questura. Egli poteva tenere pubbliche riunioni il martedì, giovedì, il sabato e la domenica e inoltre poteva validamente delegare la sua funzione di ministro di culto

¹⁴ Vedi STRETTI, *Il Movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, cit., p. 35.

¹⁵ Vedi GIORGIO ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, Claudiana Editrice, Torino 1990, p. 23.

¹⁶ Vedi STRETTI, *Il Movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, cit., p. 35. L'autore sottolinea in modo particolare il ruolo che ebbero vari esponenti della gerarchia cattolica nel denunciare al regime fascista la presunta pericolosità dei pentecostali. Inoltre, sullo stesso argomento, vedi GIACINTO BUTINDARO, *I Pentecostali Zaccardiani*, 2° Edizione ampliata e corretta del 5 gennaio 2010, p. 14, in <<http://www.lanuovavia.org/pentecostali-zaccardiani.pdf>> (01.07.2013).

¹⁷ Ettore Strappaveccia (Camerino 1886 - Roma 1957). Costruttore e imprenditore, era benestante. La generosità dello Strappaveccia sempre prodiga nei confronti dei meno abbienti, venne perfino annotata nei primissimi resoconti degli ispettori del regime fascista. Egli non negò a nessuno dei fedeli bisognosi un aiuto economico, né disdegnò mai di accogliere nella sua abitazione o alla sua tavola i suoi fratelli in Cristo. Lo Strappaveccia, benché non fosse dotato di una particolare istruzione, basò la sua preparazione biblica unicamente sulla Bibbia. I dati citati sono tratti dall'articolo *Ettore Strappaveccia - Via Adige (1919 -1922)* pubblicato sul sito internet <<http://www.adiroma.it>> (23.07.2013).

¹⁸ La figura del ministro di culto autorizzato dallo stato, previa indagine di polizia e parere positivo del prefetto competente, fu definita dalla legge sui culti ammessi del 24 giugno 1929 n. 1159.

agli anziani di altre comunità al fine di tenere liberamente le funzioni religiose¹⁹. Il dr. Zacchi stilò una perizia che fu costantemente impiegata alla base degli attacchi che nel tempo il regime portò al movimento, divenendo la base scientifica della condanna del culto pentecostale. Egli così ebbe a scrivere:

[...] Esaminando attentamente i tipi convenuti rilevai che la quasi totalità apparteneva alle classi inferiori, prevalentemente campagnoli. [...] Notai su qualche individuo evidenti segni degenerativi a carattere epiletticoide. Su molte delle donne, nei caratteri del viso, dell'occhio e dello sguardo, si potevano rilevare stimmate d'isterismo. [...] Durante la recita il declamante si eccitava come sotto un influsso magnetico, e agitando le braccia, poi tutto il corpo si gettava a faccia avanti per terra. Negli istanti più salienti dell'invocazione gli astanti si univano al declamante con altre grida e gesti, gettandosi in ginocchio bruscamente, percotendosi il petto, singhiozzando, gridando con moti convulsi che qualche volta avevano dell'impressionante. Vidi presso di me una donna col bambino lattante al seno contorcersi, gridare e singhiozzare buttandosi in ginocchio contro la sedia come ossessionata e scotendo quindi la creaturina incosciente che portava in braccio a destra e a sinistra. Quando il fenomeno parossistico era giunto ad un certo limite forse voluto dal dirigente, ad un segnale l'harmonium attaccava di nuovo le note, s'intonava un canto collettivo, gli animi si quietavano e tutti prendevano parte gradualmente al canto. Naturalmente giudicai che tutte quelle manifestazioni vadano ascritte a fatto di suggestione collettiva in soggetti nevropatici (isterici, epilettoidi) che evidentemente hanno subito influssi dominanti la loro volontà. Non posso qui tacere quanto influiscano sullo stato di tali individui quegli auto eccitamenti il cui coefficiente emotivo si viene a trasformare in un danno per lo stato di salute del soggetto. Per i bambini e gli adolescenti questo spettacolo secondo il mio giudizio è assolutamente dannoso alla salute influenzando enormemente sull'equilibrio psichico delle loro facoltà e quindi predisponendo ulteriormente l'organismo allo sviluppo di forme nevropatiche funzionali e in seguito forse anche organiche²⁰.

Nonostante ci furono altre perizie a favore del movimento provenienti da fonti ufficiali -quali quella del cav. Nicola Petrunti, titolare del commissariato del quartiere Salario che in sostanza ribadiva che l'attività dei pentecostali non era in contrasto con le finalità dello stato fascista, né aggressiva verso il cattolicesimo, e del suo accompagnatore, il medico provinciale dr. Vincenzo Clerico che aveva seguito Petrunti in due riunioni, che riteneva che non vi erano elementi per poter affermare che le pratiche religiose possano portare nocive influenze e turbamenti nell'equilibrio del sistema nervoso e nella psiche di chi vi assiste- il capo della Polizia Arturo Bocchini²¹ continuò sempre a fare riferimento a quella privata dello Zacchi²².

¹⁹ Vedi la delega che Ettore Strappaveccia rilasciò a Giovanni Sola residente a Palermo volte a presiedere il culto dei pentecostali in tutta la Sicilia. Vedi anche la delega che rilasciò ad Aniello Mataluni di Montesarchio (BN) grazie alla quale il tempio oratorio, precedentemente chiuso per mancanza di un ministro legalmente autorizzato, fu riaperto al culto. In ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., p. 242.

²⁰ PERIZIA ZACCHI, in ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., p. 121.

²¹ Arturo Bocchini (San Giorgio la Montagna 1880 - Roma 1940). Egli fu un poliziotto, un prefetto e un senatore italiano; capo della Polizia di Stato dal 1926 al 1940. Laureatosi in legge a Napoli, entrò in Prefettura nel 1903. Fu nominato Prefetto di Brescia, poi di Bologna, e a seguire di Genova. Il 13 settembre 1926 divenne Capo della Polizia per decisione del Ministro dell'Interno Luigi Federzoni. Il Duce lo mise a capo dell'O.V.R.A. dal dicembre del 1926. Dal '33 era Senatore del Regno.

²² Vedi ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., p. 115.

Egli era ostile al movimento pentecostale in quanto era per lui «un'aggregazione settaria sia pure a sfondo religioso, ma con finalità di lucro»²³.

3. I Patti Lateranensi e la legge sui Culti Ammessi

La prima parte dell'anno 1929 venne dedicata dal regime fascista alle questioni di culto. Anzitutto veniva firmato un trattato con la Santa Sede e, in seguito, verso la fine del primo semestre, si promulgava una legge sui culti ammessi nel regno oltre quello cattolico. Tra i due diversi momenti vi fu un acceso dibattito sulla stampa nazionale. I giornali marcatamente fascisti o comunque al regime piegati, quali «Il Regime Fascista» o «Il Giornale d'Italia», o «La Stampa» sostenevano la tesi di non assunzione di Stato a carattere confessionale con la firma del Trattato, mentre i quotidiani e i periodici clericali quali «L'Unità Cattolica» o «Il Corriere d'Italia», sostenevano invece che occorreva combattere l'insidia protestante. Come detto, l'ultimo anno degli anni venti, iniziò con la firma dei Patti Lateranensi, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio²⁴. Lo stesso papa Pio XI disse durante un'udienza a professori e studenti dell'Università Cattolica di Milano: «Dobbiamo dire che siamo stati anche dall'altra parte nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse la preoccupazione della scuola liberale»²⁵. Per la dittatura di Mussolini, «la chiesa cattolica era un alleato fondamentale, verso cui era disposto a fare grandi concessioni, senza però accettare una subordinazione, quindi, con contrasti e compromessi»²⁶.

Questo atto fu accolto con vivace apprensione da tutti i protestanti italiani perché rompeva una duratura consuetudine di separazione tra chiese e stato e riaffermava solennemente che la religione cattolica era la sola religione di stato. Timori rafforzati dal fatto che nell'ambiente cattolico le dichiarazioni erano tutte tese a confermare che era vicina la fine della libertà religiosa. Gli stessi, comunque, furono ratificati con la Legge 27 maggio 1929 n. 810, *Esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato*, in cui all'art. 1, si riporta testualmente, «piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929». Subito dopo la conciliazione, si prospettava una legislazione organica anche per i culti acattolici. Il

²³ Così Bocchini scrisse al Prefetto di Frosinone il 16 luglio 1931, in ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., p. 116. Per un approfondimento dell'opera del capo della Polizia rimando al volume di SPINI, *Italia di Mussolini e protestanti*, cit., cap. IX, p. 137.

²⁴ I documenti firmati dal Presidente del Consiglio Benito Mussolini e dal Cardinale Pietro Gasparri, nei palazzi del Laterano, che misero fine alla "questione romana", regolando i rapporti tra Stato pontificio e Stato italiano, furono tre: il trattato politico, la convenzione finanziaria, un concordato ecclesiastico. Con il primo il papa riconosceva l'esistenza dell'Italia mentre lo Stato italiano riconosceva il nuovo Stato della Città del Vaticano nella zona dove il papa viveva da sovrano da oltre cinquant'anni. Con il secondo si stabiliva che lo Stato italiano avrebbe versato al papa 750 milioni di lire in contanti e un miliardo in titoli. Con il terzo documento si stabilivano i rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica. Mentre prima ogni confessione religiosa era sullo stesso piano, ora quella cattolica diventava religione di Stato; l'insegnamento religioso venne introdotto nelle scuole medie; il matrimonio canonico poteva sostituire quello civile; al clero furono concessi privilegi quali agevolazioni fiscali ed esenzione dal servizio militare.

²⁵ Il discorso su riportato è stato pubblicato su L'Osservatore Romano del 15 febbraio 1929 e riportato nel volume di DALIA GUASCO, *Atlante della nascita, affermazione, crollo del Fascismo*, Giunti Editore, Firenze 2001, p. 141.

²⁶ Così si esprime nel saggio ROCHAT GIORGIO, *Gli evangelici di fronte al regime fascista*, in CARLO PAPINI (a cura di), *Gli evangelici nella resistenza*, Claudiana Editrice, Torino 2007, p. 72.

progetto fu presentato alla Camera il 30 aprile del 1929 dal Ministro della Giustizia e dei Culti Alfredo Rocco accompagnato da una puntuale Relazione dalla quale emergeva chiaramente la sua principale finalità che era quella di consentire, il libero esercizio di tutti i culti. La Relazione testualmente asseriva:

Riservata, pertanto, come è giusto, una particolare situazione giuridica alla Religione cattolica, che è la Religione dello Stato, devesi consentire, in omaggio al principio della libertà di coscienza che nessuno Stato moderno potrebbe ripudiare, il libero esercizio di tutti i culti, le cui dottrine o i riti non siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Tale permesso, accordato ai seguaci dei culti acattolici, di liberamente dedicarsi alle pratiche religiose, secondo i propri convincimenti, non significa indifferentismo dello Stato in materia religiosa, né, tanto meno, adesione alle dottrine di tali culti. Esso è invece la pura e semplice conseguenza del principio generale di diritto pubblico, che ogni attività, la quale non sia in contrasto con le esigenze fondamentali della vita della Società, e dello Stato, deve essere ritenuta lecita e, come tale, consentita e tutelata dalla legge. Dal principio della libertà di coscienza e di culto consegue che qualsiasi disparità di trattamento verso i sudditi del medesimo Stato, a motivo del culto da essi professato, non sarebbe giustificata e nuocerebbe a quell'unione spirituale della nazione che è uno degli scopi principali perseguiti dal regime. L'articolo quattro riaffermava l'uguaglianza di tutti i cittadini, di qualsiasi fede religiosa, nel godimento dei diritti civili e politici. Pure conseguenza del principio della libertà di coscienza era la libertà di discussione in materia religiosa che fu consacrata esplicitamente dalla legge delle guarentigie, e che, abrogata tale legge, occorreva mantenere nel sistema del nostro diritto. Sempre in omaggio alla libertà di coscienza, andava riservato ai genitori, guide spirituali dei propri figli, il diritto e il dovere di curare la formazione dell'animo e di allevarli secondo il loro credo religioso. Ogni influenza dello Stato, al riguardo, esercitata a mezzo delle scuole, o altrimenti, sarebbe funesta, a causa dei dissidi famigliari che ne potrebbero derivare. D'altronde, escluso che la scuola possa essere il luogo più adatto per un'efficace propaganda a fine consapevole di proselitismo, non va dimenticato che solo con la persuasione, che viene dall'esempio e con la suggestione che viene dal convincimento, la fede religiosa, anche quella che lo Stato ritiene vera e professa come sua, può essere efficacemente propagata. In base a questo concetto l'articolo 6 del disegno di legge «ammette i genitori, che non desiderano sia data ai loro figli l'istruzione religiosa cattolica, a chiedere che ne siano esonerati»²⁷.

Il regime fascista, dunque, non voleva affatto sopprimere le chiese evangeliche ed il 24 giugno 1929 fu approvata la Legge n. 1159, *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e su matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*²⁸, nota come legge sui culti ammessi che fu accolta dagli evangelici con entusiasmo perché «sembrava accordare, finalmente, alle chiese evangeliche quel riconoscimento giuridico che i governi liberali si erano sempre rifiutati di conferire loro. Da una esistenza meramente da facto, revocabile in qualsiasi momento, e riguardante i culti non cattolici esistenti nello Stato nell'anno 1848, cioè unicamente quelli degli ebrei e dei valdesi e non altri apparsi nel regno dopo il 1848, si passava - tempus erat!- ad una esistenza de jure»²⁹. La legge 1159/29 sui culti ammessi denominata *Magna Charta della libertà religiosa in Italia*³⁰, sanciva, [art. 4], che la differenza di culto non comportava discriminazioni nel godimento dei diritti civili e politici e nelle cariche militari e civili. La legge prevedeva [art. 2] che le chiese

²⁷ Il testo integrale della relazione d'accompagnamento del progetto di legge su riportato è tratto dal volume di PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato Italiano*, cit., p. 6.

²⁸ Vedi il testo legislativo integrale riportato nell'Appendice legislativa. Per uno studio approfondito della legge e del regolamento, rimando al volume di PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato Italiano*, cit.

²⁹ Vedi SPINI, *Italia di Mussolini e protestanti*, cit., p. 129.

³⁰ Vedi PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato Italiano*, cit., p. 31.

evangeliche potevano, ma non era un obbligo, ergersi ad enti morali, dopo un iter abbastanza gravoso di istruttorie e pareri di diversi organi amministrativi. Era prevista [art. 3] la figura centrale della legge sui culti ammessi, ovvero il ministro di culto³¹, la cui nomina andava notificata al Ministero dell'Interno per l'approvazione governativa. Questa rispondeva a una duplice necessità. Da un lato, lo stato aveva il diritto e il dovere di assicurarsi che chi esercitava la delicata missione della cura delle anime sia per condotta morale e politica e per cultura degno della missione stessa. In secondo luogo il curatore di anime aveva bisogno di un particolare prestigio; esso gli veniva appunto conferito dall'approvazione governativa la quale, se era un onere, era anche un onore, che metteva il ministro di culto in condizione di essere più rispettato e più tutelato³². Nessun effetto civile poteva essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non avesse ottenuto l'approvazione governativa. Ma certamente la concessione più importante fu quella della validità - agli effetti civili - del matrimonio religioso celebrato da un ministro di culto debitamente riconosciuto e con la lettura pubblica degli articoli del codice civile, seguendo lo schema dei matrimoni religiosi nelle chiese cattoliche definito dal Concordato [art. 7 e seguenti]. L'entusiasmo però ebbe a trasformarsi in cocente delusione quando il 28 febbraio del 1930 furono emanate le norme di attuazione della legge sui culti ammessi con il Regio Decreto n. 289 titolato *Norme per l'attuazione della L. 24/6/1929 n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con altre leggi dello Stato*³³. Praticamente si rendeva quasi impossibile agli evangelici di affacciarsi al di fuori dei loro luoghi di culto; anche gli stessi avvisi per annunciare l'ufficio di riunioni di preghiera o altro dovevano essere collocati all'interno del luogo di culto e non all'esterno di esso, così come previsto dal 1° comma dell'art. 3 del Regolamento. Ai fedeli del culto ammesso si consentiva l'assistenza religiosa [art. 5] negli ospedali, quella nelle carceri [art. 6]; in caso di guerra i pastori titolari di parrocchia venivano esonerati [art. 7], si procedeva alla nomina di cappellani [art. 8] e si procedeva al rinvio militare per gli studenti in teologia [art. 9]. Era previsto che gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato fossero soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa [art. 13], e si specificava [art.14] che la vigilanza governativa includesse anche la facoltà di ordinare visite ed ispezioni e si poteva arrivare allo scioglimento in caso di accertate gravi irregolarità. Comunque con la legge sui culti ammessi la libertà di culto veniva solennemente riaffermata anche se, essa, fu di fatto limitata, ma non negata o soppressa, salvo che per i pentecostali, come più sopra riportato. L'applicazione della legge in questione però per i pentecostali era molto difficile stante la mancanza di qualsiasi collegamento tra le diverse comunità e la assenza di qualsiasi forma di organizzazione, senza dimenticare che essi erano invisibili al capo della Polizia e a molti prefetti.

Dopo l'emanazione della legge sui culti ammessi e del suo decreto attuativo le chiese pentecostali godettero apparentemente della protezione dello Stato per l'esercizio del culto evangelico³⁴ ma, come ebbe a scrivere lo stesso Strappaveccia al Duce, nel maggio del 1931, «sono innumerevoli le vessazioni di ogni genere che soffrono per la loro fede i cittadini evangelici d'Italia, sia nelle pubbliche scuole, che nei pubblici ospedali, e soprattutto i cittadini evangelici che si riuniscono pacificamente insieme

³¹ Al ministro di culto non fu chiesto il giuramento di fedeltà al regime né fu imposta la tessera del PNF, perché queste non potevano essere richieste neanche al clero cattolico.

³² Vedi PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato Italiano*, cit., p. 434.

³³ Vedi il testo integrale del decreto riportato nell'Appendice legislativa.

³⁴ Vedi STRETTI, *Il Movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, cit., p. 29.

per i loro atti di culto e per pregare. [...]. Dovunque le autorità civili si muovono contro di noi ad iniziativa delle autorità ecclesiastiche del luogo, seminando il disprezzo e l'odio fra tutte le classi»³⁵.

4. La prima Circolare inerente gli Acattolici

Alla fine del 1931 fu emanata la Circolare n. 442/74218 del 30 dicembre avente quale oggetto, «culti acattolici - riunioni a scopo di lucro», che così recitava:

Risulta che talune autorità di P.S. impediscono le riunioni indette a scopo di culto sia in locali pubblici che privati fra i fedeli appartenenti a religioni diverse dalla religione di Stato; in particolare vengono mosse lagnanze dai ministri di culto della Chiesa evangelica pentecostale. È appena il caso di ricordare che la Legge 24 giugno 1929 n. 1159 sancisce la piena libertà dell'esercizio dei culti diversi dalla religione cattolica apostolica romana, purché non professanti principi e non seguenti riti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume. Circa poi l'esercizio dei culti stessi, l'art. 2 del regolamento approvato per l'esecuzione della citata legge stabilisce che i fedeli di un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici aperti al culto riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta ed autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a norma di legge. [...]. Né alcuna particolare eccezione può essere fatta per quanto ha riguardo alla chiesa pentecostale, trattandosi di culto già esistente nello Stato alla data dell'entrata in vigore della legge.

Una Circolare esplicativa volta alle Prefetture e alle autorità di P.S., dunque, ma anche un atto a favore del culto. Ma il clima era destinato a cambiare qualche tempo dopo e la politica del regime verso le chiese evangeliche subì una stretta repressiva che culminò con la proibizione del culto pentecostale. Negli anni trenta il regime lanciò i grandi miti della romanità, dell'impero, delle conquiste africane. Tutti gli italiani furono inquadrati in una rete di organizzazioni fasciste e parafasciste, che miravano a controllare ogni attimo della vita sociale. In questo clima le chiese evangeliche erano mal tollerate e venivano viste come corpi estranei da soffocare gradualmente e la repressione si abbatté sulle comunità pentecostali ad iniziare da quella di Roma che, a seguito di un provvedimento della Questura capitolina del 15 marzo 1935, si vide chiudere il locale di culto di Via Adige. Il responsabile della comunità Ettore Strappaveccia ricorse a Mussolini, ma non ebbe alcuna risposta³⁶.

Nei confronti delle realtà evangeliche il regime alternava dichiarazioni di tolleranza all'assunzione di provvedimenti restrittivi che rivelavano la volontà di istituire su di esse un capillare controllo.

Tale controllo si configurerà come particolarmente oppressivo soprattutto nei confronti dei pentecostali il cui movimento era accusato di promuovere atti di culto contrari alla salute e alla moralità. Ma tutto quanto patito dai pentecostali negli anni venti e nel primo lustro del trentennio non fu che il preludio alla persecuzione sistematica perpetrata su larga scala dal Governo di Mussolini, in quanto nel 1935

³⁵ ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., p. 241; vedi anche STRETTI, *Il Movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, cit., p. 30. Inoltre, vedi BUTINDARO, *I Pentecostali Zaccardiani*, cit., pp. 14-15, in <<http://www.lanuovavia.org/pentecostali-zaccardiani.pdf>> (01.07.2013), il quale, testualmente riporta «Gli evangelici subivano vessazioni di ogni genere a motivo della loro fede, nelle scuole pubbliche, negli ospedali, venivano turbate le riunioni di culto che venivano fatte in case private, e molti vennero di punto in bianco mandati via dai loro datori di lavoro su istigazione del clero».

³⁶ Vedi ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., p. 245.

venne emanata una Circolare che vietava ai pentecostali di rendere il loro culto a Dio sia privatamente che pubblicamente.

5. La Circolare Buffarini - Guidi

La Circolare Ministeriale n. 600/158 del 9 aprile 1935 conosciuta come la “Circolare Buffarini-Guidi” (dal nome del Sottosegretario all’Interno che la firmò)³⁷ era rivolta ai prefetti del territorio nazionale. Essa fu varata da Bocchini e da Buffarini Guidi con l’immancabile avallo di Benito Mussolini, per proibire il culto pentecostale in tutto il Regno perché esso «si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza». Il rito pentecostale doveva essere proibito non per questioni di ordine pubblico, come quasi sempre avveniva ma per, come detto, esigenze della difesa della razza e dell’ordine sociale.

La Circolare non dava una direttiva di massima come da prassi, ma un ordine chiaro ed inequivocabile, quello di annullare l’esistenza del movimento. Con essa Buffarini Guidi e Bocchini cancellavano la situazione esistente, cominciando con il rifiutare di chiamare chiesa quella pentecostale. Il cittadino poteva essere un tremolante ma non poteva praticare il culto. Di conseguenza fu messo al bando il movimento ed ebbe inizio la persecuzione per motivi religiosi, che precedette quella razziale³⁸. Avvennero centinaia di arresti, di condanne al carcere, di sorvegliati speciali, di rimpatriati coattivamente³⁹; cinquantadue furono mandati al confino di polizia fino al martirio dell’operaio Fidardo De Simoni⁴⁰ barbaramente trucidato alle Fosse Ardeatine⁴¹ e di Antonio Brunetti⁴², che da Torino trovò la morte nelle camere a gas

³⁷ Guido Buffarini Guidi (Pisa 1895 - Milano 1945) fu volontario della 1° G.M. congedandosi col grado di capitano d’artiglieria e meritandosi ben tre Croci al Valor Militare. Avvocato, sindaco di Pisa, podestà, segretario federale della medesima provincia, infine deputato. Dal maggio 1933 fu chiamato a ricoprire la carica di Sottosegretario agli Interni. Membro del Gran Consiglio del Fascismo, votò contro l’O.d.G. Grandi del 25 luglio 1943. Aderì prontamente alla Repubblica Sociale Italiana di cui divenne Ministro degli Interni. Fu arrestato dai partigiani nel mentre che tentava di raggiungere la Svizzera e, a seguito di processo, fu condannato a morte per fucilazione. La sentenza fu eseguita a Milano il 10 luglio 1945.

³⁸ Sulla tematica della persecuzione razziale, vedi LORENZO DI BIASE, *Costantino Nivola. Un artista contro il Regime fascista*, coedizione A.N.P.P.I.A. Sardegna di Cagliari e Centro Studi SEA di Villacidro 2012, pp. 14-28 .

³⁹ Sugli strumenti caratterizzanti l’imponente politica repressiva del regime fascista rimando a LORENZO DI BIASE, *Don Francesco Maria Giua. Unico prete sardo confinato dal regime fascista*, coedizione A.N.P.P.I.A. Sardegna di Cagliari e Centro Studi SEA di Villacidro 2010, pp. 13-29.

⁴⁰ Fidardo De Simoni, fu Luigi e di Pagnetti Teresa, residente a Roma in Via delle Ciliegie 185. Vedi il volume di MARTINO CONTU, MARIANO CINGOLANI, CECILIA TASCA, *I Martiri Ardeatini. Carte inedite 1944 -1945. In onore di Attilio Ascarelli a 50 anni dalla scomparsa*, AM&D Edizioni, “Serie Archivio Attilio Ascarelli”, Vol. I, Cagliari 2012, nel quale a p. 143, si riporta integralmente il verbale di esumazione della salma n. 294 corrispondente al martire De Simoni Fidardo nato a Acqualagna (Pesaro) il 18 maggio 1898. Il verbale così testualmente prosegue: «Religione cattolica; Professione operaio; Servizio militare riformato; Arrestato il 17 marzo 1944 in Via delle Ciliegie n. 185, dalla S.S. tedesca, e tradotto a Regina Coeli, III Braccio, per aver ospitato nel suo alloggio tre inglesi. La famiglia non è a conoscenza se il martire ha subito supplizi, ma è sicuro che anche per il suo ideale comunista il De Simoni sia stato arrestato. Il 24 marzo 1944 anch’egli, martire tra i martiri, fu condotto al luogo del calvario».

⁴¹ L’eccidio delle Fosse Ardeatine fu il massacro di 335 civili e militari italiani fucilati a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe d’occupazione naziste come rappresaglia per un attacco partigiano compiuto dai gappisti romani contro i militari tedeschi in transito nella Via Rasella nel quale perirono 35 soldati e altri 38 restarono feriti. Le Fosse Ardeatine, luogo simbolo della Resistenza, sono delle antiche cave di pozzolana situate nella Via Ardeatina e sono oggi un Sacrario - monumento nazionale. Tra i martiri si annoverano anche quattro militari sardi, Cocco Pasqualino, Manca Candido, Napoleone Agostino e Sergi Gerardo per il cui approfondimento rimando all’esauritivo lavoro di MARTINO CONTU, *I Martiri Sardi delle Fosse Ardeatine. I militari*, AM&D Edizioni, Cagliari 1999. Vedi inoltre il volume di MARTINO CONTU, MARIANO CINGOLANI, CECILIA TASCA, *I verbali inediti di identificazione dei Martiri Ardeatini. 1944 -1947*,

di Ebensee nella primavera del 1944, uno dei sottocampi del sistema di concentramento di Mauthausen⁴³. La conseguenza immediata dell'applicazione della Circolare Buffarini-Guidi fu la revoca del decreto di nomina del pastore di Roma Ettore Strappaveccia, unico in Italia ad avere ottenuto il riconoscimento nel gennaio 1931 e che aveva, a sua volta, con regolari e notarili deleghe nominato altri pastori in varie città italiane. Con la revoca della sua nomina automaticamente decadde tutte le procure da egli effettuate nel frattempo. Inoltre furono chiusi tutti i luoghi di culto e venne imposta la sospensione di tutti gli incontri e lo svolgimento di qualsiasi attività volta alla propaganda della fede. Avvennero come riportato, molti arresti, ammonizioni, invii al confino sia di semplici credenti che di pastori pentecostieri. Con la persecuzione ed il divieto di celebrare i culti, gli aderenti furono costretti ad incontrarsi clandestinamente.

La Circolare n. 600/158 del 9 aprile 1935⁴⁴ così recitava:

Esistono in alcune province del regno semplici associazioni di fatto che, sotto la denominazione di pentecostali o pentecostieri o neumatici o tremolanti, attendono a pratiche di culto in riunioni generalmente presiedute da "anziani". Il culto professato dalle anzidette associazioni, non riconosciute a norma dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, non può ulteriormente essere ammesso nel regno, agli effetti dell'articolo 1 della citata legge, essendo risultato che esso estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all'ordine sociale e nocive all'integrità fisica e psichica della razza. Pertanto le Loro Eccellenze provvederanno subito per lo scioglimento, dovunque esistano, delle associazioni in parola, e per la chiusura dei relativi oratori e sale di riunione, disponendo conseguentemente anche per una opportuna vigilanza, allo scopo di evitare che ulteriori riunioni e manifestazioni di attività religiosa da parte degli adepti possano avere luogo in qualsiasi altro modo o forma. Si gradirà sollecita assicurazione dell'adempimento.

Insomma, la Chiesa pentecostale doveva essere cancellata dal suolo patrio.

6. Ulteriori Circolari.

Alla laconica ma drastica circolare del 1935 fecero seguito le Circolari del 22 agosto '39 e del 13 marzo '40 che rappresentavano un'ampia dissertazione sul movimento

AM&D Edizioni, "Serie Archivio Attilio Ascarelli", Vol. II, Cagliari 2012, nel quale a p. 342 si riporta il verbale integrale di identificazione della salma n. 294 corrispondente al martire De Simoni Fidardo. Dal verbale si rileva che «la posizione del corpo era prona, con la gamba sinistra alquanto flessa ed i polsi legati dietro la schiena». La causa della morte è da attribuire a «scoppio del cranio per colpo d'arma da fuoco alla reg. bassa occipitale esploso dalla minima distanza».

⁴² Antonio Brunetti, fu Nicola e fu Vigilante Luisa, nato a Spinazzola (BA) il 21 luglio 1887 e deceduto a Ebensee il 5 aprile 1944. Il dato relativo al decesso è tratto da *Elenco dei deportati italiani morti a Mauthausen e nei Kommandos dipendenti*, p. 11, pubblicato sul sito internet <<http://www.adamoli.org/progetto-ocr/deportati-mauthausen/PAGE0001.HTM>> (02.09.0213). Per gli altri dati vedi l'Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Nascita, Anno 1887, Parte I, Serie =, N. 246, rilasciato in data 27 settembre 2013 dal Comune di Spinazzola, dal quale si evince inoltre che Brunetti Antonio, a Palermo, sposò il 10 novembre 1927 Mandolà Costanza.

⁴³ Il campo di concentramento di Mauthausen fu il primo campo realizzato al di fuori dei confini della Germania a seguito dell'Anschluss. Fortezza in pietra eretta nel 1938 in cima ad una collina dell'Oberdonau sopra la piccola cittadina di Mauthausen, in Alta Austria, a circa 25 km da Linz e a 160 km da Vienna. Esso era il campo madre e sovrintendeva ad altri 49 sottocampi. Era al comando del famigerato Frank Ziereis e sotto la sua direzione trovarono la morte nelle camere a gas di Mauthausen e di Gusen, per fucilazione, per torture subite, a causa di epidemie e soprattutto a causa dall'eccessivo sfruttamento del lavoro circa 150.000 detenuti. Il campo venne liberato dagli americani il 5 maggio 1945.

⁴⁴ La Circolare è tratta dal volume di ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., p. 246.

pentecostale e su altri movimenti ugualmente invisibili al regime fascista. In queste due lunghissime circolari il Ministero degli Interni forniva le più dettagliate informazioni alle autorità periferiche, relativamente agli scopi del movimento e quindi relativamente ai pericoli conseguenti alla libertà di esso. È inutile dire che nel lungo scritto si trovavano unite notizie fedelmente aderenti alla verità, e notizie tendenziose, poste ad arte, allo scopo di colpire inesorabilmente le comunità pentecostali.

Il 22 agosto 1939 il capo della Polizia di Stato Arturo Bocchini emanò una nuova e lunga Circolare, la n. 441/027713, rivolta ai prefetti, ma che allertò per la prima volta anche l'O.V.R.A., l'Organismo Vigilanza e Repressione Antifascismo⁴⁵ - la speciale branca di polizia, che operava senza limitazioni territoriali, per combattere l'azione degli antifascisti pericolosi e comandata da Guido Leto⁴⁶ - con all'oggetto «Sette religiose dei pentecostali ed altre». In essa era palese che si parlava non solo dei pentecostali ma anche dei testimoni di Geova giacché le pubblicazioni che tanto preoccupavano erano da loro distribuite. La Circolare dava istruzioni precise ai prefetti per quanto concerne i pentecostali che «erano nocivi tanto per l'ordinamento sociale, quanto per la sanità spirituale dei loro stessi seguaci». Il 24 settembre dello stesso anno Bocchini rafforzò le sue istruzioni con un'altra Circolare che segnalava ai prefetti i 150 gruppi pentecostieri conosciuti. La Circolare del 22 agosto '39, n. 441/027713, così recitava:

Da vari anni si è constatata l'esistenza in Italia di particolari sette religiose evangeliche, importate dall'estero, ma specialmente dagli Stati Uniti d'America, le cui dottrine sono contrarie ad ogni ordine costituito. Esse diffondono le loro teorie con numerosi opuscoli, scritti in forma popolare, nei quali le teorie stesse vengono presentate come alla vera essenza del cristianesimo, con arbitrarie interpretazioni della Bibbia e degli Evangelii. Particolarmente presi di mira, in queste stampe, sono i governanti di qualsiasi forma di governo, il capitalismo, il diritto di dichiarare la guerra, ed il clero di ogni altra religione, a cominciare dalla cattolica. Di tali sette si ha una precisa cognizione soltanto di quella detta dei "pentecostali" o anche "tremolanti" importata dagli Stati Uniti d'America da emigrati rimpatriati, generalmente di modeste condizioni sociali. Questa setta ha la particolare pretesa di mettere i propri adepti in comunicazione con lo Spirito Santo e, riuniti in un apposito ambiente, mentre uno di essi che funziona da pastore, legge salmi e versetti della Bibbia, gli altri assumono atteggiamenti estatici o si abbandonano a prolungate invocazioni, lamenti, grida e gesti incomposti di tutta la persona o anche ritmici (dove l'appellativo di "tremolanti") con i quali gradualmente si suggestionano di ricevere lo Spirito Santo, fino ad arrivare ad una esaltazione psichica allucinatoria, giudicata esiziale, da competenti autorità sanitarie, ad un sano equilibrio mentale, specialmente per i giovinetti e gli individui nervosi in genere. Per tale motivo la setta dei "pentecostali", dopo rigorose inchieste, non ha ottenuto il riconoscimento legale e in alcune province, dove già si era fatta notare con riunioni pubbliche, i più ostinati settari che in seguito persistevano nel riunirsi clandestinamente e nel fare del proselitismo, sono stati colpiti con denunce all'autorità giudiziaria, e con provvedimenti di polizia. I "pentecostali" sono attivissimi e tenaci propagandisti e, dopo i provvedimenti adottati contro di loro, cercano di riunirsi in qualsiasi località anche in piena campagna, ma generalmente in casa di qualche adepto, sia di giorno

⁴⁵ Sull'ovra a livello nazionale rimando all'esauritivo volume di MIMMO FRANZINELLI, *I tentacoli dell'Ovra. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista*, Bollati Boringhieri Editore, Collana "Gli Archivi", Torino 2000. Sull'ovra a livello regionale vedi ALBERTO VACCA, *La tela del ragno. L'Ovra in Sardegna (1937-1943)*, Condaghes Editore, Cagliari 2011.

⁴⁶ Sulla figura dell'alto funzionario di Polizia Guido Leto, responsabile della polizia politica, nato a Palermo nel 1895, rimando all'annotazione presente in DI BIASE, *Don Francesco Maria Giua. Unico prete sardo confinato dal regime fascista*, cit., p. 23.

che di notte, per sfuggire alla vigilanza delle autorità. È da osservarsi che nelle loro riunioni, almeno in quelle pubbliche, i “pentecostali” non predicano dottrine contrarie alle leggi, né trattano argomenti politici, ma sta di fatto che essi sono spiritualmente ribelli ad ogni legge ed antifascisti. Lo dimostrano i suddetti opuscoli di cui sono stati trovati in possesso ed i vari interrogatori subiti dai “pentecostali” arrestati, nei quali i medesimi hanno manifestato sentimenti in pieno contrasto con le norme del Regime. In un appunto dattilografato, di carattere evidentemente propagandistico, sequestrato ad un “pentecostale” sono apertamente e violentemente biasimati il fascismo e il Duce. Soprattutto i “pentecostali” si sentono insuperbati dalla loro pretesa privilegiata posizione spirituale e si ritengono al di sopra di tutte le leggi, anche le più fondamentali, cosicché sono portati a casi gravissimi di indisciplina civile, che toccano l’ordine delle famiglie e la sicurezza dello stato. Recentemente si sono verificati alcuni casi di individui richiamati alle armi che si sono rifiutati di sparare alle esercitazioni del tiro a segno, perché, quali “pentecostali”, era loro vietato per precetto religioso, l’uso delle armi. Con le loro teorie sovvertitrici di ogni ordine costituito, ultimamente accertate, le sette di cui trattasi esulano dal campo strettamente religioso ed entrano nel campo politico e vanno quindi considerate alla pari dei partiti politici sovversivi, di cui anzi, per alcune manifestazioni, e sotto certi aspetti, sono assai più pericolose, in quanto, agendo col sentimento religioso degli individui, che è assai più profondo del sentimento politico, li spingono ad un vero fanatismo, quasi sempre refrattario ad ogni ragionamento o provvedimento. Va notato che se le teorie suddette sono proprie di particolari sette, queste però godono la simpatia di non pochi evangelici dei riti tradizionali e riconosciuti, non esclusi i “pastori”, che ne accolgono i seguaci nelle loro case e facilitano la diffusione delle loro stampe. D’altra parte è notorio che gli evangelici in genere, per l’essenza dei loro stessi principi, che non ammettono alcuna autorità indiscussa in materia religiosa, sono portati all’individualismo anche in politica ed a tollerare se non favorire, tutti coloro che, in base a pretese interpretazioni dei libri sacri, enunciano e propagano nuove dottrine religiose, sia pure se queste logicamente portano a sovvertire l’ordine politico degli Stati.

Per i loro riflessi politici anzi, e perché vengono importate dall’estero, specialmente dai paesi anglosassoni, è legittimo sospettare che siffatte dottrine siano diffuse da agenti stranieri o per lo meno sostenute con danaro straniero, per combattere il nostro regime politico e per deprimere lo spirito nazionale e per propagare l’antimilitarismo. E’ necessario quindi contrastare col massimo vigore tali sette, nocive tanto per l’ordine sociale quanto per la sanità spirituale degli stessi seguaci, i quali, con la morbosa esaltazione psichica a cui si abbandonano durante le pratiche di rito, cadono, non di rado, in un vero squilibrio mentale, così da dover essere ricoverati in istituti di cura. A tal fine si prega di far eseguire accurate indagini per accertare l’esistenza nelle rispettive provincia di nuclei della setta dei “pentecostali” o di altre sette simili, procedendo contro di essi a termine di legge, nel caso che i componenti siano sorpresi in riunioni per praticare rituali o in attività propagandistica, e richiedendo istruzioni al ministero, per gli opportuni provvedimenti, negli altri casi. Si raccomanda inoltre di sottoporre ad assidua vigilanza coloro che sono già conosciuti quali aderenti alle sette in questione, facendoli anche sottoporre a perquisizione personale e domiciliare, ogni qual volta diano luogo a sospetti, per accertare se detengano stampe destinate alla propaganda e per accertare anche se si tengono in correlazione con correligionari a scopo di culto. E, poiché tra le varie religioni e sette evangeliche vi è stata sempre una stretta relazione, è bene anche indagare se tra i seguaci delle religioni evangeliche legalmente riconosciute esistano correnti favorevoli alle suddette sette e siano diffusi ed essi stessi diffondano gli stampati che trattano delle loro teorie, tanto più che la massima parte delle religioni evangeliche sono di origine anglosassone. Sarà utile, allo scopo, esaminare attentamente le loro pubblicazioni. Giova tenere presenti che generalmente gli aderenti alle sette in esame appartengono alla classe popolare e sono di limitata cultura e gli stessi opuscoli di propaganda si rivolgono alle persone di bassa condizione sociale, di cui sollecitano l’amore proprio o il fanatismo col presentare la classe dei ricchi come dei reprobri, col promettere un avvenire di prosperità per tutti e coll’avversare, come illegittima, ogni autorità civile e religiosa.

La pericolosità dei pentecostali venne ancora ribadita nella Circolare del 13 marzo 1940 la n. 441/02977 - la quale «mostra l'ignoranza biblica e teologica della polizia fascista»⁴⁷ - in cui

[...].È da confermarsi la pericolosità dei pentecostali nei riflessi della difesa della razza, agendo il culto in senso dannoso sulla sanità mentale dei gregari; ma anche nei riflessi strettamente politici, nei riguardi degli ordinamenti dello stato, tale setta deve essere ritenuta pericolosa. [...]. La stampa di pertinenza esclusiva dei "pentecostali", per quanto è stato finora constatato, è molto scarsa e si limita a pochi opuscoli e libri di preghiere, di salmi tratti dalla Bibbia e simili, nei quali invero non si contengono istruzioni contrarie alle istituzioni; anzi in qualche opuscolo si inculca il rispetto per le autorità dello Stato. Senonché è da osservare che i "pentecostali" fino a qualche anno fa hanno cercato di far comprendere il loro culto fra i culti ammessi e pertanto dovevano ostentare, evidentemente, di tenersi su una linea politica ortodossa. Le idee religiose non hanno avuto quella profonda elaborazione teologica che hanno avuto le religioni evangeliche tradizionali e quindi essi, lettori assidui della Bibbia, essendo nella quasi totalità persone prive di qualsiasi cultura ed incapaci di dare ai libri sacri un significato diverso da quello che si trae dalle semplici parole, sono naturalmente portati ad accettare alcune delle dottrine più pericolose dei "testimoni di Geova". I pentecostali insomma costituiscono [...] un terreno fertile per la propaganda dei principi della setta dei "testimoni di Geova".

La maggioranza dei "pentecostali" negli interrogatori subiti, si è dichiarata ossequiente, non si sa con quanta sincerità, alle leggi dello stato e pronta ad assolvere anche tutti i doveri militari, ma altri di loro si sono dimostrati, al riguardo, reticenti e specialmente riluttanti in merito alla osservanza di tali doveri e non sono mancati infine quelli che hanno dichiarato esplicitamente che l'uso delle armi è loro vietato per precetto religioso⁴⁸.

Lo scopo del Ministero era evidente: le autorità di P.S. dovevano considerare l'opera pentecostale un'associazione religiosa pericolosissima e dal punto di vista politico e dal punto di vista sociale e sanitario. «Malgrado la chiarezza delle direttive di Bocchini, non era possibile condurre un'azione sistematica e coordinata contro il movimento pentecostale, privo di strutture e di collegamenti organici»⁴⁹.

La Regia Questura di Roma, in uno stralcio allegato ad una missiva del 1942⁵⁰, così scriveva:

Per disposizione ministeriale da alcuni anni è stato vietato il culto della così detta Chiesa Cristiana Pentecostale, perché gli aderenti svolgono attività contrastante con le direttive politiche del regime ed anche perché le manifestazioni del culto stesso sono ritenute nocive fisicamente e psichicamente alla integrità della razza. Ciò nonostante, gli aderenti al predetto culto, dimostrandosi insofferenti e refrattari ad ogni freno della legge, hanno continuato a riunirsi clandestinamente in località campestri e remote o in casa di qualcuno di essi. Sorpresi dalla Polizia sono stati numerose volte denunciati all'Autorità Giudiziaria per contravvenzione all'art. 18 del T.U. delle Leggi di P.S. ed i più irriducibili, a seconda del grado di attività svolta o di pericolosità, diffidati, ammoniti o assegnati al confino.

⁴⁷ Così si esprime STRETTI, *Il Movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, cit., p. 40.

⁴⁸ I testi delle Circolari citate nel testo sono tratte dal volume di ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., pp. 257 - 265

⁴⁹ Così si pronuncia ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, cit., p. 261.

⁵⁰ Lo stralcio su riportato, si trova allegato alla missiva della RQRO, del 28/3/1942, Prot. N. 05420, Div. U.P., Categ. A. 4 A., indirizzata a Ministero dell'Interno, Pubblica Sicurezza (d'ora in poi MI, PS), al CPC, alla Regia Questura di Cagliari (d'ora in poi RQCA), inserito nel fascicolo n. 106943 intestato a Serra Pietro di Antonio, in ACS, CPC.

Ciò a riprova che, nonostante la persecuzione religiosa posta in atto dal regime, i pentecostali continuavano ad incontrarsi, riunendosi in località campestri e remote o in casa di qualcuno di essi ma sempre con il timore di essere scoperti e perseguitati⁵¹.

7. Il caso dei cinque pentecostali sardi perseguitati

Dai dati riportati nel “Dizionario biografico degli antifascisti sardi”, curato da Manlio Brigaglia e da Maria Teresa Lella⁵², gli isolani pentecostali, segnalati e ricercati dal regime ammontano a cinque, di cui quattro uomini ed una donna, tutti originari della provincia di Cagliari e tutti di umili origini.

Due di loro, il Mattana ed il Serra, entrambi muratori, vennero perseguitati a Roma, città in cui per motivi di lavoro ebbero a trasferirsi. Un altro, il Musio, fu anch’egli inizialmente oppresso nella città capitolina ove esercitava il mestiere di muratore; in seguito le autorità decisero di allontanarlo dalla capitale e venne rimpatriato con foglio di via obbligatorio al suo paese natale di Serrenti. Gli ultimi due, i coniugi Trudu, contadino lui, casalinga lei, convertiti al credo pentecostale dal Musio, furono gli unici ammoniti in Sardegna. Infine due di loro, il Mattana a Roma ed il Musio a Cagliari, vennero condannati per alcuni anni al confino, presso la Colonia confinaria di Pisticci, in provincia di Matera⁵³.

Nei paragrafi che seguono si sviscerano analiticamente tutti i documenti presenti nei fascicoli custoditi nell’Archivio Centrale di Stato di Roma (ACS), sia nel Fondo del Casellario Politico Centrale (CPC) che in quello dei Confinati Politici (CP). Gli incartamenti studiati fanno capo a:

Fais Margherita, in ACS, CPC, b. 1530, f. 139121.

Mattana Severino, in ACS, CPC, b. 3153, f. 140319; in CP b. 643.

Musio Tommaso, in ACS, CPC, b. 3466, f. 139205; in CP b. 699.

Serra Pietro, in ACS, CPC, f. 106943.

Trudu Aurelio, in ACS, CPC, b. 5232, f. 139206.

Per il confinato Mattana Severino si esamina il fascicolo a lui intestato proveniente dall’Archivio di Stato di Matera (ASMT), Fondo Questura, Divisione I, Categoria A8 *Persone pericolose per la sicurezza dello Stato*.

Si analizzano infine, i Fogli Matricolari conservati presso l’Archivio di Stato di Cagliari (ASCA) di Mattana Severino, Serra Pietro e Trudu Aurelio.

7.1. Tommaso Musio di Serrenti

Tommaso Musio di Pietro e di Luigia Lepori nacque a Serrenti⁵⁴ (CA) il giorno 10 marzo 1904⁵⁵. Egli era il primogenito e fu seguito da Margherita nata il 12 marzo

⁵¹ Vedi ALESSANDRO IOVINO, *Breve profilo del movimento pentecostale in Italia*, pubblicato il 23 dicembre 2011 in <<http://www.cesnur.org/2008/iovino.htm>> (23.07.2013)

⁵² MANLIO BRIGAGLIA, MARIA TERESA LELLA (a cura di), *Dizionario biografico degli antifascisti sardi*, in MANLIO BRIGAGLIA, FRANCESCO MANCONI, ANTONELLO MATTONE, GUIDO MELIS (a cura di), *L’antifascismo in Sardegna*, vol. 2°, Edizioni Della Torre, Cagliari 1986, pp. 257-359.

⁵³ Vedi ADRIANO DAL PONT, SIMONETTA CAROLINI, *L’Italia al confino 1926 - 1943*, volume 4°, Edizioni La Pietra, Roma 1983, ove a p. 1442 si riporta il caso del Mattana, mentre a p. 1737 si trova quello del Musio.

⁵⁴ Serrenti faceva parte del mandamento di Nuraminis. Apparteneva alla diocesi di Cagliari e al collegio elettorale di Serramanna. Era compreso nel marchesato di Samassi ed ebbe per ultimo feudatario Don Giuseppe Simon. Contava una chiesa principale e sei chiese filiali, tutte fuori dall’abitato. Il suolo è assai fertile e si raccoglieva grano, orzo, fave e legumi. Vigne estese che producono vino di buona qualità. L’arboricoltura è poco curata e di conseguenza scarseggia la frutta. Pochi e sterili i pascoli per la scarsità del bestiame. In estate si sente gran caldo; nell’inverno il freddo è mite, purché non soffi il maestrale. La pioggia è scarsa. Descrizione del paese tratta da GUSTAVO STRAFFORELLO, *Geografia*

1907, da Vincenzo nato il 22 ottobre 1911 e da Giuseppe nato il 9 settembre 1914, tutti nati a Serrenti.

Giovanissimo si trasferisce Roma dove trova lavoro nel settore edile esercitando il mestiere di manovale prima e muratore poi. Si apprende da una missiva del 16 ottobre 1939, a firma del capitano Giuseppe Bungaro, comandante della Compagnia Interna di Cagliari, che il Musio fece rientro al suo paese di nascita il 18 dicembre 1936, dopo circa quindici anni di permanenza nella città capitolina, perché rimpatriato con foglio di via obbligatorio in seguito ad operazione di polizia compiuta nella capitale contro gli appartenenti alla setta dei pentecostali⁵⁶. Il 20 settembre 1939 l'Ispettore Generale di P.S. Dino Fabris ricevette un telegramma da parte del Ministero dell'Interno⁵⁷ con il quale si autorizzava a promuovere presso la Prefettura di Cagliari l'assegnazione al confino con destinazione la Colonia di Pisticci per Tommaso Musio e il provvedimento di ammonizione per i coniugi Aurelio Trudu e Margherita Fais, amici del Musio da lui convinti ad aderire al movimento dei pentecostali. In una dettagliata relazione del dirigente la zona O.V.R.A. della Sardegna indirizzata al Ministero⁵⁸ si segnalava l'attività di pochi individui residenti nell'isola appartenenti alla setta dei Pentecostali. Musio Tommaso essendo stato, come su riportato, rimpatriato col foglio di via obbligatorio, veniva segnalato come «irriducibile seguace propagandista delle teorie pentecostali». Il Questore segnalava inoltre che nel suo paese natale tentò di iniziare la conversione di alcuni suoi parenti e conoscenti, ma ne fu impedito perché sorvegliato dall'Arma. Praticamente a Serrenti riuscì a persuadere solamente la sorella Margherita. Decise così, nell'agosto del 1938, di trasferirsi a Samassi prima, e in via Veneto 26 a Cagliari poi⁵⁹. Nel grosso centro agricolo del Campidano riuscì a convertire al suo credo religioso gli amici Aurelio Trudu, anch'egli muratore, e la di lui moglie Margherita Fais⁶⁰. I coniugi Trudu furono talmente persuasi delle nuove dottrine che, quando il Musio il 6 settembre 1938, venne arrestato e denunciato dai Carabinieri della locale stazione per vilipendio alla religione cattolica, proseguirono il lavoro di propaganda nel paese. Essi però furono ostacolati e derisi dai loro concittadini samassesi; decisero così di trasferirsi a Cagliari, andando ad abitare in via Monte Grappa al civico 28. Il Questore riteneva comunque Tommaso Musio il principale responsabile della nascita dei pentecostali nel Campidano di Cagliari. Inoltre veniva dichiarato anche "Antifascista"

dell'Italia. La Sardegna. La provincia di Cagliari alla fine dell'Ottocento, Edizione anastatica del 1895, Editore Progetto Sardegna, Quartu Sant'Elena 1997, p. 101.

⁵⁵ Vedi l'Estratto per riassunto dai registri degli Atti di nascita, Anno 1904, parte I, n. 24, del Comune di Serrenti, rilasciato in data 9 luglio 2013. Vedi anche la missiva del 12 ottobre 1933 con la quale, la RQCA, chiedeva al Procuratore del Re, il certificato con tutte le iscrizioni esistenti nel Casellario Giudiziario e dalla quale si evincono i nomi dei genitori di Tommaso, in ACS, CP, b. 699.

⁵⁶ Vedi la missiva del 16 ottobre 1939, Prot. N. 591/8, che rispondeva ad una nota del 2 andante, Prot. N. 04605, della RQCA, avente quale Oggetto "Proposta per un provvedimento di polizia di Musiu Tommaso di Pietro e di Lepori Luigia, muratore, in ACS, CP, b. 699.

⁵⁷ Vedi il telegramma del 20 settembre 1939, N. 46489, del MI, PS, AGR, Sez. 1^, n. 441/032091, in ACS, CP, b. 699; presente anche in ACS, CPC, b. 3466, f. 139205, *ad nomen*.

⁵⁸ Relazione citata nella missiva a firma Questore, del 9 ottobre 1939, Prot. N. 010660/Gab., della RQCA, indirizzata alla Commissione Provinciale per l'ammonizione e confino di polizia di Cagliari, in ACS, CP, b. 699.

⁵⁹ Vedi l'epistola del 16 ottobre 1939, Prot. N. 591/8, della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Cagliari, Compagnia Interna di Cagliari, che rispondeva ad una nota del 2 andante, Prot. N. 04605, della RQCA, avente quale Oggetto «Proposta per un provvedimento di polizia di Musiu Tommaso di Pietro e di Lepori Luigia, muratore», in ACS, CP, b. 699.

⁶⁰ Vedi VACCA, *La tela del ragno. L'Ovra in Sardegna (1937-1943)*, cit., p. 155, in cui si riporta la terza operazione effettuata dall'Ovra contro la setta dei pentecostali, che portò alla condanna al confino in contumacia, perché resosi irreperibile, del Musio e all'ammonizione dei coniugi Trudu.

in quanto, da informazioni fiduciose, «ha tenuto in casa sua qualche riunione a scopo religioso, partecipate in prevalenza da carrettieri e operai e che fa pure propaganda contraria alle situazioni del Regime»⁶¹. La missiva del Questore richiamava infine il telegramma del Ministero dell'Interno con il quale si riscontrava la pericolosità sociale di Musio e dei coniugi Trudu e ne autorizzava, come su già riportato, l'assunzione dei provvedimenti. Pertanto, scrive il Questore alla fine della sua lettera «denunzio il Musiu per il confino di polizia ed i coniugi Trudu Aurelio di Basilio e moglie Fais Margherita di Salvatore per il provvedimento dell'ammonizione»⁶². Dello stesso parere del Questore di Cagliari era anche il capitano dei CC.RR. Giuseppe Bungaro, il quale anch'egli proponeva che il Musio venisse assegnato al confino di polizia, e ricordava che era celibe, muratore e nullatenente⁶³. Egli era inoltre stato già segnalato al Questore di Cagliari quale «lestofante contrario alla religione cattolica e al fascismo»⁶⁴.

La Commissione provinciale per l'ammonizione ed il confino di polizia si riunì il 17 ottobre 1939 nei locali della Reale Prefettura di Cagliari, «visto il rapporto del Questore di Cagliari e considerato che il Musio malgrado l'atto di comparizione non si è presentato né è stato possibile rintracciare ad unanimità delibera che venga in contumacia assegnato al confino di polizia per la durata di anni quattro»⁶⁵. Il 15 gennaio 1940 la Direzione Generale della P.S. richiedeva al Prefetto di Cagliari «le generalità complete, i connotati ed il mestiere del Musio e il consueto "stralcio" delle informazioni sul conto del nominato e le prescritte fotografie del medesimo»⁶⁶. In data 14 maggio 1940 il Ministero dell'Interno richiedeva al Prefetto di Cagliari notizie su eventuali provvedimenti di polizia presi a carico del Musio⁶⁷. A stretto giro di posta il Prefetto Leone rispondeva al Ministero che il Musio era «irreperibile» e che lo stesso «è stato iscritto nel Bollettino delle Ricerche schedina A.1264 del 4 marzo 1940 nonché nell'elenco dei sovversivi irreperibili di questa provincia»⁶⁸. Ancora il Prefetto Leone in data 3 giugno 1940 scriveva al Ministero dell'Interno che la Questura di Roma, con telegramma n. 043247 U.P., del 31 maggio c.a., informava dell'avvenuto arresto del Musio perché sorpreso in riunioni pentecostali⁶⁹. Egli fu catturato assieme ad altri trentadue pentecostali, di cui ventitre donne e dieci uomini, nell'abitazione di Rosa Matteucci al civico 9 di via Fanfulla da Lodi nel mentre che praticavano il culto. Tutti furono denunciati all'Autorità Giudiziaria.

⁶¹ Vedi la corrispondenza, a firma Questore, del 9 ottobre 1939, Prot. N. 010660/Gab., della RQCA, indirizzata alla Commissione Provinciale per l'ammonizione e confino di polizia di Cagliari, in ACS, CP, b. 699.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Vedi la lettera del 16 ottobre 1939, Prot. N. 591/8, della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Cagliari, Compagnia Interna di Cagliari, che rispondeva ad una nota del 2 andante, Prot. N. 04605, della RQCA, avente quale Oggetto "Proposta per un provvedimento di polizia di Musiu Tommaso di Pietro e di Lepori Luigia, muratore, in ACS, CP, b. 699.

⁶⁴ Vedi il fascicolo 139205, a lui intestato, sezione H) Reclami, in cui si riportala segnalazione da parte del confidente Pais G.A. del 21 gennaio 1939, in ACS, CPC, b. 3466, f. 139205, *ad nomen*.

⁶⁵ Vedi il verbale della riunione stilato dal segretario verbalizzante Guglielmo Spadafora, Vice Commissario di P.S., in ACS, CP, b. 659, f. 139205, *ad nomen*.

⁶⁶ Vedi la corrispondenza del 15 gennaio 1940, Prot. 81685/139205, in ACS, CPC, b. 3466, f. 139205, *ad nomen*.

⁶⁷ Vedi la missiva del 14 maggio 1940, Prot. N. 793/9432, in ACS, CP, b. 659.

⁶⁸ Vedi la risposta del 29 maggio 1940, Prot. N. 03255 P.S., della RPCA, indirizzata al MI, PS, AGR, sezione 1^ CP, con il seguente oggetto: "Musio Tommaso, capo pentecostale, assegnato al confino, irreperibile", in ACS, CP, b. 659.

⁶⁹ Vedi l'epistola del 3 giugno 1940, Prot. N. 03255, della RPCA, e indirizzata al MI, PS, AGR, Sez. 1^ CP, in ACS, CP, b. 659.

Delle 33 persone furono trattenute Leonardo Rinaldi, Giuseppe Mosetti, Decio Pahani, Giovanni Ferri, Agesilao Martorelli, Tommaso Musio, Rocco Casale, Paolo Spadazzi, Noè Brunetti. In seguito fu arrestato anche Alfredo Gianfelici il quale era riuscito ad allontanarsi dalla riunione. Infine, Ferri, Spadazzi e Musio sono stati denunciati in stato di arresto anche per la contravvenzione di cui all'art. 157 del T.U. delle Leggi di P.S., il Musio, a soddisfatta giustizia⁷⁰, sarà tradotto a Cagliari per l'assegnazione al confino⁷¹. Il 21 luglio 1940 Tommaso Musio fu sottoposto a visita medica, presso l'Ufficio del Medico Chirurgo delle carceri di Cagliari, e dichiarato idoneo a sottostare al regime di confino in quanto «è di sana e robusta costituzione esente da difetti o imperfezioni fisiche e da malattie infettive e contagiose»⁷². Successivamente gli venne notificata l'ordinanza della locale Commissione Provinciale del 17 ottobre 1939 con la quale veniva in contumacia assegnato al confino di polizia per la durata di anni quattro. Fu anche reso edotto della possibilità di ricorrere in appello nei termini di dieci giorni a norma dell'art. 184 del T.U.P.S.⁷³. Il Prefetto Leone comunicava al Ministero dell'Interno che, all'irriducibile aderente al noto vietato culto pentecostale Musio Tommaso, «è stata notificata la deliberazione della Commissione Provinciale». Informava inoltre che il Musio «è celibe, non ha beni di fortuna, né parenti tenuti per legge a somministrargli gli alimenti durante la permanenza al confino, la cui decorrenza dovrà avere inizio dal 29 giugno 1940, epoca in cui il Musio doveva essere dimesso dalle carceri di Roma per avere espiato colà una condanna per contravvenzione alla diffida di cui all'art. 157 T.U.P.S.»⁷⁴. Infine avvisava che aveva richiesto la traduzione straordinaria alla Colonia Confinaria di Pisticci (MT)⁷⁵ in quanto là destinato con telegramma 464/441/032091 del 21 settembre 1939.

In una comunicazione dell'11 agosto il Prefetto Leone anzitutto riassumeva le vicissitudini del capo pentecostale Tommaso Musio per poi riportarne i connotati dai quali si evince «la statura media, la corporatura robusta, i capelli folti ondulati, la fronte alta asimmetrica, occhi grandi castani infossati, naso concavo, viso grande, spalle spioventi»⁷⁶. La Direzione Generale di P.S. l'8 agosto informò con una comunicazione urgente il Prefetto di Matera che doveva far predisporre una «rigorosa sorveglianza» sul Musio al quale dovevano essere corrisposti «i consueti assegni»⁷⁷. Il Prefetto Dionisi Vici informava, sia il Ministero dell'Interno che il suo collega

⁷⁰ Per questo episodio scontò trenta giorni presso la struttura carceraria romana. Vedi la comunicazione della RPCA, del 11 agosto 1940, Prot. N. 03255, volta al MI, PS, AGR, Sez. 1[^], e anche al CPC, in ACS, CPC, b. 3466, f. 139205, *ad nomen*.

⁷¹ Vedi la comunicazione a firma Questore Palma della RQRO, del 14 giugno 1940, Prot. N. 441/014834, ed indirizzata alla AGR, Sez. 1[^], CP, in ACS, CP, b. 659.

⁷² Vedi il Certificato Sanitario rilasciato dal medico visitante in data 21 luglio 1940, foglio n. 345 carceri, a firma del Direttore Celeste Tului, in ACS, CP, b. 659.

⁷³ Vedi il verbale stilato il 26 luglio 1940 nelle carceri giudiziarie di Cagliari dal funzionario di P.S., Vice Commissario, Guglielmo Spadafora, in ACS, CP, b. 659.

⁷⁴ Vedi la corrispondenza a firma del Prefetto Leone, del 7 agosto 1940, Prot. N. 03255, della RPCA, indirizzata al MI, PS, AGR, Uff. CP, in ACS, CP, b. 659.

⁷⁵ Sulla colonia confinaria di Pisticci, in provincia di Matera, fortemente voluta dal Capo della Polizia Bocchini, rimando all'eccellente lavoro di ricostruzione di un'importante pagina di storia lucana effettuato da GIUSEPPE CONIGLIO, *La colonia confinaria di Pisticci. Dal ventennio fascista alla nascita di Marconia*, Pisticci, 1999; vedi inoltre CARLO SPARTACO CAPOGRECO, *I campi del Duce. L'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)*, Einaudi Editore, Collana "Gli Struzzi", Torino 2004.

⁷⁶ Vedi la comunicazione della RPCA, del 11 agosto 1940, Prot. N. 03255, volta al MI, PS, AGR, Sez. 1[^], e anche al CPC, in ACS, CPC, b. 3466, f. 139205, *ad nomen*.

⁷⁷ Vedi la lettera del 16 agosto 1940, Prot. N. 7931/17949, della PS, AGR, Sez. 1[^] - CP rivolta alla RPMT, in ACS, CP, b. 659.

cagliaritano, dell'avvenuto arrivo del Musio a Pisticci il giorno 9 settembre e che lo stesso venne immediatamente sottoposto agli obblighi del confino⁷⁸. Come prassi al confinato Tommaso Musio venne fatto firmare il «Verbale di consegna della Carta di permanenza»⁷⁹ che altro non era che un'elencazione di prescrizioni che dovevano essere rigorosamente seguite e rispettate. Esse erano venti e nel dettaglio consistevano in: 1) darsi a stabile lavoro, nei modi indicati dalla Direzione della Colonia, e serbare buona condotta morale e politica, senza dar luogo a sospetti. 2) non varcare il limite di confino. 3) non cambiare il posto di mensa, l'abitazione, o il posto di dormitorio assegnati da questa Direzione, senza la preventiva autorizzazione. 4) non rincasare la sera più tardi, e non uscire il mattino più presto dell'orario precisato dall'art. 348 Legge di P.S. 5) presentarsi tutti i giorni nelle ore e nelle località stabilite dalla Direzione per gli appelli (piazzale dormitorio) rispondendo alla chiamata con voce alta ed intelligibile. Presentarsi entro dieci minuti agli appelli straordinari ogni qualvolta la Direzione li farà eseguire mediante appositi segnali. 6) non detenere o portare armi proprie o strumenti atti ad offendere; non detenere o portare ferri di lavoro che rientrano nella categoria degli strumenti atti ad offendere, senza la esplicita autorizzazione scritta di questa Direzione, la quale né preciserà la qualità e la quantità consentita, designando il luogo ove debbano essere depositati dopo l'uso. 7) non frequentare postiboli, osterie od altri pubblici esercizi; non partecipare a pubbliche riunioni, e non assistere a spettacoli o trattenimenti pubblici. 8) non detenere o far uso di apparecchi per trasmissioni o segnalazioni ottiche, acustiche, o radio telegrafiche, o di macchine per riproduzione di caratteri e disegni. 9) non accedere in abitazioni private. 10) non usufruire o prendere in fitto locali per abitazione o laboratorio, senza esplicita autorizzazione di questa Direzione. 11) non permettere ad altri l'accesso nel laboratorio o nell'abitazione privata di cui alla precedente prescrizione senza permesso scritto alla Direzione. 12) non spedire o ricevere corrispondenza e pacchi di qualsiasi genere se non per tramite di questa Direzione e non acquistare o detenere riviste libri o manoscritti se non preventivamente autorizzati e vistati da questa Direzione. 13) non alienare, deteriorare o distruggere gli indumenti e gli oggetti di casermaggio forniti dall'amministrazione e non imbrattare le pareti del dormitorio o dell'abitazione assegnata. 14) osservare rigorosamente il silenzio nelle ore di riposo prescritte da questa Direzione. 15) portare sempre con se la carta di permanenza, ed esibirla ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica. 16) presentarsi negli uffici di questa Direzione ed in quelli dei CC.RR., ogni qual volta invitati a capo scoperto, ed abbigliati compostamente. 17) non contrarre debiti con chicchessia. 18) non giuocare a carte né detenere carte da gioco. 19) non usare nelle conversazioni lingue estere. 20) osservare rigorosamente tutte le disposizioni che la Direzione crederà opportuno emettere per la disciplina e ordinamento della Colonia. Il verbale, oltre che dal confinato, era firmato anche dal Direttore della Colonia, il Cav. Dott. Ercole Suppa⁸⁰. Nella stessa data la Direzione della Colonia di confino di Pisticci provvede alla compilazione del «Foglio informativo del confinato Tommaso Musio»

⁷⁸ Vedi la missiva del 12 settembre 1940, Prot. N. 05273, volta al MI., PS, CP, e p.c., alla RPCA, in ACS, CP, b. 659.

⁷⁹ Vedi il Verbale di consegna della "Carta di permanenza" stilato in data 9 settembre 1940, in ACS, CP, b. 659.

⁸⁰ Ercole Suppa (1888-1973) era ispettore del Ministero degli Interni. In seguito, fu nominato direttore del confino politico di Ventotene, con il grado di colonnello, e della colonia confinaria di Pisticci. Cessata la guerra, fu commissario prefettizio a Pisticci nel maggio 1945 e poi fu trasferito col grado di vicequestore a Teramo.

dal quale si evince che lo stesso «deve scontare la pena di anni quattro la cui decorrenza va dal 29 giugno 1940 al 28 giugno 1944. La pena detentiva sarà ridotta di un terzo in quanto beneficerà del previsto condono e pertanto terminerà in data 22 marzo 1943»⁸¹. Il Prefetto Dionisi Vici trasmise sia il verbale di sottoposizione agli obblighi di confino che il foglio note al Ministero dell'Interno⁸².

Il 16 febbraio 1941 Tommaso Musio di proprio pugno rivolse un appello al Ministero dell'Interno affinché venisse concesso un sussidio alla propria famiglia. Così egli ebbe a scrivere: « [...] passare un sussidio al mio padre Musio Pietro di circa 70 e più anni inabile al lavoro e la mamma di 60 e più anni paralizzata da circa 10 anni ed erano da me sovvenuti nella loro vecchiaia quando io ero a casa e ancora erano sovvenuti da un fratello Vincenzo e da un fratello Peppino. Ora io mi trovo confinato da 5 e più mesi e i due fratelli che soccorrevano la famiglia sono richiamati»⁸³. Il Prefetto di Matera, così come il suo collega di Cagliari, non era però dello stesso avviso del confinato. Infatti in una corrispondenza intercorsa con il Ministero dell'Interno espresse parere contrario alla concessione del sussidio ai genitori del Musio senza per altro darne motivazione⁸⁴. Lo stesso espresse parere favorevole affinché al confinato venissero assegnate un paio di scarpe delle quali «ha urgente bisogno»⁸⁵.

Il 1° novembre del 1942 il Duce, in occasione del ventennale della marcia su Roma, dispose il proscioglimento condizionale dal confino con atto di clemenza, per tanto il Musio venne munito di foglio di via obbligatorio, destinazione Roma⁸⁶. Con un telegramma del successivo 3 novembre si informava dell'avvenuto arrivo entro i due giorni prescritti del Musio⁸⁷. Ancora, il 10 novembre il Prefetto di Cagliari comunicava che lo stesso si era presentato nanti la Prefettura e che era stato sottoposto ad opportuna sorveglianza⁸⁸.

Per il regime fascista Tommaso Musio aveva «una capacità criminale generica con particolare tendenza a commettere delitti contro la religione cattolica e capace di commettere qualsiasi azione inconsulta determinata dal fanatismo religioso. Egli era in possesso di un'intelligenza piuttosto sveglia anche se di scarsa cultura. Era di volontà tenace ed ostinato nell'affermazione e nella propaganda dei canoni della propria setta. Non rispettava l'autorità». Egli era considerato «socialmente pericoloso per le attività propagandistiche relativi ai suoi principi settari di cui si è dimostrato un irriducibile e fervente fanatico e incorreggibile»⁸⁹. A parere del vice commissario aggiunto, dott. Delogu, estensore del rilievo, «difficilmente i

⁸¹ Vedi il Foglio informativo del confinato in ACS, CP, b. 659.

⁸² Vedi la missiva del 12 ottobre 1940, Prot. N. 05273, volta al MI, PS, CP, e p.c., alla RPCA, in ACS, CP, b. 659.

⁸³ Vedi la lettera manoscritta del 16 febbraio 1941, in ACS, CP, b. 659.

⁸⁴ Vedi l'epistola del 1 aprile 1941, Prot. N. 07851, della RPMT indirizzata al MI, PS, CP, in ACS, CP, b. 659.

⁸⁵ Vedi la corrispondenza del 4 maggio 1942, della RPMT, rivolta al MI, PS, CP, alla quale era allegata l'istanza del Musio, in ACS, CP, b. 659.

⁸⁶ Vedi la comunicazione dell'1 novembre 1942, Prot. N. 0547, della Direzione Colonia Confino Politico Bonifica di Pisticci indirizzata alla RQRO, e p.c., al MI, PS, AGR, Sez. 1^, ed alla RQMT, in ACS, CP, b. 659.

⁸⁷ Vedi il telegramma del 3 novembre 1942 a firma del Questore Palma, in ACS, CP, b. 659.

⁸⁸ Vedi la missiva del 10 novembre 1942, Prot. N. 05480, intercorsa tra la RPCA e il MI, PS, AGR, Sez. 1^, alla RPMT, alla RQRO, in ACS, CP, b. 659.

⁸⁹ Vedi il fascicolo n. 139205 a lui intestato, IV parte, sezione A) "Giudizi periodici sui caratteri della criminalità", in ACS, CPC, b. 3466, f. 139205, ad nomen.

provvedimenti di polizia assunti nei suoi confronti, lo faranno desistere dai suoi principi settari»⁹⁰.

Musio Tommaso morirà a Roma il 12 dicembre del 1981 all'età di 77 anni⁹¹.

7.2. Severino Mattana di Muravera

Severino Mattana di Efisio e di Angelica Lecca⁹² nacque a Muravera⁹³ il 18 maggio 1894.

Fu chiamato a Cagliari a sostenere la visita di leva e dopo essere stato dichiarato «rivedibile» il 6 ottobre 1915 fu dichiarato abile arruolato come soldato di leva di seconda categoria. Egli risultò alto cm. 165 con un torace di cm. 80. I capelli lisci color castani così come gli occhi. Il colorito era bruno e la dentatura sana. Nell'occasione dichiarò di essere muratore e di non sapere leggere né scrivere. Il 23 novembre 1915 venne chiamato alle armi in forze presso il 322°, per poi traslare dopo qualche giorno, al 210° Reggimento Fanteria con il compito di esploratore. Il 21 marzo 1916 giunse in territorio dichiarato in stato di guerra (Trentino e Carso) e dopo sette mesi fu nominato caporale. Venne catturato dagli austriaci e fatto prigioniero il 18 gennaio 1917 e restò tale sino all'8 dicembre 1918. Fu proposto per una decorazione che però non gli venne assegnata. Fu mandato in congedo illimitato dal 16 settembre 1919 ed iscritto nella forza di congedo di Fanteria del Distretto Militare di Cagliari. All'atto del congedo elesse il proprio domicilio al civico 36 della Via Sant'Anna in Muravera⁹⁴.

Si unì in matrimonio nel grosso centro abitato del Sarrabus l'11 luglio 1920 con Tolu Battistina, nata a Burcei il 3 gennaio 1896. Dalla loro unione nacquero a Muravera i figli Elio il 29 luglio 1921 e Nerio il 13 luglio 1924, e a Roma i figli Luigi il 13 gennaio 1928, Silvano il 3 dicembre 1931 e l'ultimogenita Sara il 15 febbraio 1940⁹⁵. Anch'egli venne perseguitato dal regime fascista in quanto aderente al movimento Pentecostale. La sua conversione avvenne nella capitale ove, per motivi di lavoro - esercitava il mestiere di muratore- ebbe a trasferirsi con la famiglia a far data dal 30 settembre 1926, prendendo residenza in Via Prenestina al n. 290. Egli fu assegnato al confino avendo il Questore di Roma ricevuta la debita autorizzazione ministeriale in

⁹⁰ Vedi il fascicolo a lui intestato e dagli uffici debitamente compilato, sezione B) "Rilievi e giudizi sulla pericolosità sociale", in ACS, CPC, b. 3466, f. 139205, *ad nomen*.

⁹¹ Vedi l'Annotazione riportata nell'Estratto per riassunto dai registri degli Atti di nascita, Anno 1904, parte I, n. 24, del Comune di Serrenti, rilasciato in data 9 luglio 2013.

⁹² Vedi l'Estratto per riassunto dai registri degli Atti di Nascita, Anno 1894, Parte I, n. 30, rilasciato in data 15 luglio 2013. Certificato presente anche in ASMT, Div. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

⁹³ Muravera era sede di mandamento, faceva parte del collegio elettorale di Lanusei e della diocesi di Cagliari Territorio fertilissimo bagnato dal Flumendosa. È situato presso il mare. Il territorio è ricco di boschi ghiandiferi, di mandorli, di ulivi, di cedri, di palme, di pinete rigogliose. Abbonda di selvaggina si pratica l'apicoltura e la pesca. Vi è la presenza di un piccolo porto in cui approda il piroscampo diretto per Genova. Nel territorio insiste la miniera argentifera di Baccu Arrodas. Si produce vino, frutta, agrumi in abbondanza, cereali, patate, mandorle, canapa, lino, gelsi, legna, carbone, bestiame grosso e minuto, caccia e pesca. Vi è una chiesa principale più altre cinque filiali e diverse chiesette fuori del centro abitato. Tratto da STRAFFORELLO, *Geografia dell'Italia. La Sardegna. La provincia di Cagliari alla fine dell'Ottocento*, cit., p. 99.

⁹⁴ Vedi ASCA, FDMCA, FM, N. 877.

⁹⁵ Vedi il Certificato rilasciato in data 4 marzo 1940, dall'Ufficio Servizi Demografici del Governatorato di Roma per la composizione del nucleo familiare, in ACS, CP, b. 643; presente anche in ASMT, Div. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*. Vedi anche l'Estratto per riassunto dai registri degli Atti di Nascita, Anno 1894, Parte I, n. 30, rilasciato in data 15 luglio 2013, per la data in cui contrasse matrimonio.

data 23 febbraio⁹⁶. Il giorno successivo gli agenti di P.S. Albino Frosconi e Vincenzo Nipoti - addetti al Commissariato di Quadraro, della Regia Questura di Roma - procedettero alle ore 23,45 a stilare, nell'abitazione di via Prenestina al civico 290, il verbale di arresto a carico di Severino Mattana⁹⁷.

Il Questore di Cagliari a seguito dell'arresto richiese prontamente al Procuratore del Re il certificato del Mattana di tutte le iscrizioni nel Casellario Giudiziario dal quale emergono le seguenti registrazioni: fu condannato a 15 giorni di reclusione per lesioni personali volontarie con sentenza della Pretura di Cagliari del 27 gennaio 1910. Venne condannato a Lire 20 di multa per ingiurie con sentenza della Pretura di Muravera del 28 aprile 1924. Fu assolto dall'accusa di furto per insufficienza di prove con sentenza del Tribunale di Frosinone del 3 dicembre 1931. Con sentenza della Pretura di Roma del 12 agosto 1936 fu arrestato per 3 mesi per contravvenzione al monito. Il 17 febbraio 1937 con sentenza della Pretura di Roma venne condannato a versare Lire 1.500 per ammenda e fu anche arrestato per 4 mesi e 15 giorni in quanto contravenne alle norme del T.U. Legge di P.S. Il 20 maggio 1937 con sentenza della Pretura di Roma fu arrestato per 3 mesi e 15 giorni per contravvenzione all'art. 174 Legge P.S.⁹⁸ Il giorno 28 febbraio egli venne sottoposto a visita medica presso l'Ufficio del medico chirurgo delle carceri giudiziarie di Roma per verificare se lo state di salute fosse compatibile con l'invio al confino. L'esito della visita medica fu positivo in quanto come viene riportato nel documento «Mattana Severino è in condizioni di salute tali da poter essere inviato al confino di polizia»⁹⁹. Il Questore di Roma, così scriveva di Severino Mattana in una missiva del 1° marzo 1940, al Prefetto capitolino:

Severino Mattana, ex ammonito per essere stato sorpreso più volte mentre, con altri correligionari, partecipava a cerimonie religiose del culto dei "pentecostali" continua ancora, non solo a professare detto culto, ma anche a farne propaganda per la diffusione. La di lui casa, infatti, da accertamenti esperiti e dopo alcune sorprese fatte eseguire da dipendenti Funzionari ed Agenti, è risultata destinata a "casa di adorazione". In essa infatti, spesso si riuniscono tutti coloro che professano lo stesso culto che, come è noto, raggiunge un fanatismo tale da fare sottoporre i seguaci a pratiche nocive alla integrità fisica e psichica della razza. Si è tentato ricondurre il Mattana sulla buona strada, ma egli ha, esplicitamente, dichiarato che non abiurerà mai la propria religione e che anzi cercherà di propagandarla, allo scopo di acquisire sempre più numerosi proseliti. Il Mattana, che ha anche precedenti per lesioni, furto, ingiurie e contravvenzioni al monito, è coniugato ed ha 3 figli a carico; non è iscritto al P.N.F.; è ex combattente e non consta che abbia altre benemerienze militari, versa in misere condizioni economiche. In considerazione di quanto sopra e poiché il provvedimento dell'ammonizione dal quale fu prosciolto in occasione della nascita di S.A.R. il Principe di Napoli, si è dimostrato insufficiente, si denuncia il Mattana perché sia assegnato al confino di polizia giusta autorizzazione del Ministero dell'Interno di cui al fonogramma n. 3223/441/03130 del 13/2/u.s.¹⁰⁰.

⁹⁶ Vedi la copia del fonogramma ministeriale N. 3223, del 23 febbraio 1940, Prot. N. 441/03130, diretto alla RQRO del MI, PS, Sez. 1^, rivolta anche al Ufficio CP, e al CPC, in ACS, CPC, b. 3153, f. 140319, *ad nomen*; copia del documento è presente anche in ACS, CP, b. 643.

⁹⁷ Vedi il verbale di arresto in ACS, CP, b. 643. Verbale presente anche nel fascicolo conservato in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

⁹⁸ Vedi il documento in ACS, CP, b. 643. Documento presente anche in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

⁹⁹ Vedi il Certificato Medico n. 151, del 28 febbraio 1940, in ACS, CP, b. 643. Certificazione presente anche nel fascicolo in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹⁰⁰ Vedi la corrispondenza del 1° marzo 1940, Prot. N. 023357-U.P.A./8, intercorsa tra la RQRO e la RPRO, in ACS, CP, b. 643. Corrispondenza presente anche in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

La Commissione Provinciale per l'assegnazione al confino di Polizia riunitasi in Roma presso la reale Prefettura il 30 di marzo, visto il rapporto del Questore di Roma dal quale «rilevasi che Severino Mattana è un fervente e propagandista pentecostale», lo condannò a due anni di confino¹⁰¹. Nello stesso giorno il Vice Brigadiere di P.S. Agostino Maione procedette, nelle carceri giudiziarie di Roma in cui il Mattana si trovava detenuto, alla notifica dell'ordinanza della locale Commissione Provinciale relativa alla sua assegnazione al confino di polizia. Lo stesso veniva informato anche che aveva dieci giorni di tempo per inoltrare ricorso alla Commissione di Appello operante presso il Ministero dell'Interno. Il verbale non venne firmato dall'arrestato in quanto si rifiutò di apporre la propria sigla sul foglio di notifica¹⁰². Severino Mattana fece passare solo un giorno prima di inoltrare il ricorso alla Commissione di Appello. Di proprio pugno vergò due pagine riportando la sua contrarietà all'assegnazione al confino in quanto innocente. Il ricorso si enucleava in tre punti:

1) non è esatto che il sottoscritto sia un pentecostale. Se tale è il nome con cui viene, dai profani, designata la fede religiosa che egli persegue, è bensì vero che egli è un fervente "cristiano" ossia un seguace della Divina parola, espressa nel vangelo di Gesù. 2) Poiché la carta costituzionale del regno d'Italia, pur dichiarando la religione cattolica quella ufficiale, ammette gli altri culti, il sottoscritto non ha commesso atti alcuno che sia in contrario alle vigenti Leggi. E se in Italia ha diritto di seguire la sua religione un mussulmano o un buddista, a maggior ragione ha diritto di osservare la sua fede chi, per seguire il vangelo di Cristo, e i più degli altri, affine alla religione ufficiale dello Stato. 3) Non è vero, anzi è assolutamente falso che il sottoscritto sia un propagandista delle sue idee religiose. Egli, come tutti i suoi fratelli di fede, esplica una unica e sola propaganda, quella della vita retta, onesta e cristiana, fedele anche in questo alla Parola Divina, che bisogna operare più che parlare¹⁰³.

Il giorno successivo il Direttore Superiore del Carcere Giudiziario di Roma provvide «per dovere d'ufficio» all'inoltro del ricorso alla Commissione d'appello per il confino operante presso il Ministero dell'Interno,¹⁰⁴. Il giorno 8 aprile il Questore di Roma scrive una missiva al Ministero dell'Interno e per conoscenza al suo collega di Cagliari nel quale oltre che riassumere la situazione del mattana esprime l'opportunità che lo stesso essendo un operaio venga inviato in una colonia agricola¹⁰⁵. Il Capo della Polizia il 15 aprile provvide ad informarlo che il Mattana era destinato alla colonia di Pisticci (MT)¹⁰⁶. Il giorno successivo il Questore di Roma

¹⁰¹ Vedi il verbale della riunione stilato in data 30 marzo 1940 dal segretario Santini Dr. Armando, Vice Commissario Aggiunto. La commissione venne presieduta dal Prefetto, Speciale Comm. Rosario, e vi parteciparono il Procuratore del Re Parlatore Comm. Tito, il Questore Verdiani Comm. Ciro, il Colonnello dei CC. RR. Natale Cav. Uff. Giuseppe, il Console M.V.S.N. Gangemi Cav. Giosuè, in ACS, CP, b. 643. Vedi anche ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹⁰² Vedi il verbale di notifica del 30 marzo 1940, in ACS, CP, b. 643. Presente anche in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹⁰³ Vedi il ricorso presentato in data 1° aprile 1940 e consegnato per il suo inoltro alla Direzione del Carcere Giudiziario di Roma, in ACS, CP, b. 643.

¹⁰⁴ Vedi il documento di trasmissione del 2 aprile 1940, Prot. N. 12328, in ACS, CP, b. 643.

¹⁰⁵ Vedi la missiva del 8 aprile 1940, Prot. N. 023357 U.P. A.4.A., della RQRO, indirizzata al MI, PS, CP, e p.c., alla RQCA, alla quale erano allegati il certificato di nascita, quello penale e lo stato di famiglia, nonché il cartellino segnaletico ed una fotografia nelle prescritte tre pose, riprodotti dalla Scuola Superiore di Polizia, in ACS, CP, b. 643.

¹⁰⁶ Vedi il Fonogramma del 15 aprile 1940, N. 6302/793/6803, a firma Bocchini, indirizzato alla RQRO, in ACS, CP, b. 643.

richiese la straordinaria traduzione a Pisticci del confinato Mattana¹⁰⁷. Dell'assegnazione al confino a Pisticci venne informato il Prefetto di Matera il quale doveva preoccuparsi di predisporre rigorosa sorveglianza a di corrispondere i consueti assegni al confinato¹⁰⁸. Con un appunto dell'ufficio Confino Politico del Ministero dell'interno si informava il Casellario Politico Centrale che Severino Mattana era stato assegnato al confino per due anni da scontarsi a Pisticci¹⁰⁹. Il giorno 22 aprile egli arrivò alla colonia confinaria di Pisticci e gli venne consegnata la carta di permanenza da parte del Cav. Dott. Ercole Suppa Direttore della Colonia con su riportate tutte e venti le note prescrizioni¹¹⁰. La direzione compilò il Foglio informativo del confinato dal quale si evince che il periodo di decorrenza del confino terminava in data 23 febbraio 1942 ma, tenuto conto del beneficio del condono di un terzo, la durata cessava il 13 luglio 1941¹¹¹.

Intanto a seguito del ricorso presentato dal Mattana avverso l'assegnazione al confino, vennero chieste il 22 aprile alcune informazioni e pareri alla Questura di Roma da parte della Direzione Generale di P.S. Anzitutto si volevano conoscere i fatti che determinarono il ricorso; poi le condizioni economiche in cui versava la famiglia. Infine si richiedeva il parere su «quale impressione produrrebbe una eventuale revoca o commutazione dell'impugnato provvedimento» gradendo conoscere «il vostro parere circa l'accoglimento o meno del ricorso»¹¹². Stesso tenore aveva la lettera inoltrata al Comando Generale dell'Arma dei CC.RR. qualche giorno dopo¹¹³. Nel frattempo il Prefetto di Matera Dionisi Vici, dopo aver ricevuto comunicazione dal direttore della Colonia di Pisticci Ercole Suppa¹¹⁴, informava i suoi superiori che il Mattana era giunto alla colonia confinaria e che era stato sottoposto ai relativi obblighi¹¹⁵. Il Questore di Roma rispose alla richiesta proveniente dall'Ufficio della Direzione Generale di P.S. esprimendo parere contrario all'accoglimento del ricorso presentato dal Mattana, «significando che una eventuale revoca o commutazione del provvedimento adottato produrrebbe cattiva impressione»¹¹⁶. Stessa risposta, articolata in ben tre pagine dattiloscritte, si ebbe dai Carabinieri i quali espressero «parere contrario ad un atto di clemenza in suo favore». L'Arma tra l'altro scrisse le

¹⁰⁷ Vedi la comunicazione del 16 aprile 1940, Prot. N. 23357 U.P., A.4.A., della RQRO, indirizzata al MI, PS, CP, e alla RQRO e alla RQCA, in ACS, CP, b. 643.

¹⁰⁸ Vedi la lettera del 18 aprile 1940, Prot. N. 7931/6805, della PS, AGR, Sez. 1[^], CP, rivolta alla RPMT, in ACS, CP, b. 643. Vedi anche il documento in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹⁰⁹ Vedi l'appunto del 18 aprile 1940, in ACS, CPC, b. 3153, f. 140319, *ad nomen*.

¹¹⁰ Vedi il verbale di consegna della "Carta di permanenza", stilato il 22 aprile 1940, in Pisticci, nella Direzione della Colonia di Confino, in ACS, CP, b. 643. Verbale presente anche in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*. Per la disanima delle venti disposizioni si veda quanto riportato nel paragrafo dedicato al perseguitato Musio Tommaso.

¹¹¹ Vedi il Foglio informativo del confinato Mattana Severino di Efisio, in ACS, CP, b. 643. Vedi anche la missiva Prot. N. 0668 Div. Gab. del 29 aprile 1940, della Direzione Colonia confino politico di Pisticci, e indirizzata alla RQMT, nella quale oltre le date su citate, si chiedeva anche di «conoscere i dati dell'autorizzazione ministeriale in base alla quale deve corrispondersi il sussidio», in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹¹² Vedi la comunicazione con carattere urgente del 22 aprile 1940, Prot. N. 793/6304, della PS, AGR, Sez. 1[^] CP, volta alla RQRO, in ACS, CP, b. 643.

¹¹³ Vedi la comunicazione con carattere urgente del 4 maggio 1940, Prot. N. 793/8808, della PS, AGR, Sez. 1[^] CP, volta al Comando Generale Arma CC. RR. di Roma, in ACS, CP, b. 643.

¹¹⁴ Vedi il telegramma n. 122 del 22 aprile 1940, a firma Ercole Suppa, indirizzato alla RPMT, in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹¹⁵ Vedi il telegramma n. 793/8195, del 26 aprile 1940, della RPMT, inoltrato al MI, e alla RQRO, in ACS, CP, b. 643.

¹¹⁶ Vedi la lettera del 30 aprile 1940, Prot. N. 023357, U.P., A.4.A., della RQRO, rivolta al MI, DGPS, CP, in ACS, CP, b. 643.

vicissitudini del Mattana che «nel '36 abbracciò il culto dei pentecostali dimostrandosi convinto e tenace sì da essere in breve ritenuto negli ambienti della setta uno dei maggiori esponenti. Il 22 agosto dello stesso anno fu sottoposto all'ammonizione perché sorpreso nei locali di Via Adige 20 durante una cerimonia religiosa. Successivamente subì tre condanne per violazioni inerenti alla sua posizione di ammonito. Infine il 3 dicembre venne sorpreso a Rignano Flaminio in un'adunata di pentecostali mentre spiegava ai convenuti capitoli della Bibbia». ¹¹⁷ Con una comunicazione da parte del Ministero dell'Interno si richiedeva al Questore di Roma «la trasmissione delle complete generalità, dei connotati e del mestiere ed il consueto “stralcio” delle informazioni» sul conto di Severino Mattana ¹¹⁸. Egli rispondeva il 10 maggio allegando quanto richiesto ed anche il cartellino segnaletico e due fotografie nelle solite tre pose riprodotti dalla Scuola Superiore di Polizia ¹¹⁹. Il Prefetto di Matera provvedeva ad informare il Ministero dell'Interno che il periodo di assegnazione del Mattana terminava il 13 luglio 1941 ¹²⁰. Nel mese di maggio del 1940 il Mattana chiese alla Direzione della Colonia l'autorizzazione a tenere corrispondenza con la moglie Tolu Battistina, con la sorella Mattana Virginia e col padre Efisio, autorizzazione che venne concessa dopo aver interpellato le Regie Questure di Roma e di Cagliari ¹²¹. Severino Mattana preoccupato per la condizione di estremo disagio della famiglia richiese un sussidio inoltrando il 16 aprile del 1940 un'istanza al Ministero ¹²². Il Prefetto Dionisi Vici inoltrò la richiesta in data 20 giugno e dopo un'articolata spiegazione della situazione economica in cui versava la famiglia Mattana in Roma, grazie alle notizie assunte dalla Questura di Roma all'uopo richiesta dalla Direzione della Colonia di Pisticci, espresse «parere favorevole alla concessione del chiesto sussidio» ¹²³. La richiesta venne accolta e fu assegnato un sussidio di Lire 250 a favore della moglie Tolu Battistina ¹²⁴. Il Prefetto di Firenze assicurò con missiva del 3 luglio il pronto adempimento per la elargizione del dovuto alla signora Tolu ¹²⁵. Il 29 giugno la Commissione di Appello per gli assegnati al confino si riunì per la disamina del ricorso presentato dal Mattana il quale respingeva l'addebito e chiedeva il riesame della sua posizione. Ma dalle informazioni avute dal Prefetto di Roma e dai Carabinieri il parere espresso dalla Commissione di Appello fu di respingere il ricorso ¹²⁶. Di questo fatto fu informato il Prefetto di Matera il quale

¹¹⁷ Vedi la missiva riservata del 18 giugno 1940, Prot. N. 28/2, della Legione Territoriale dei CC. RR. di Roma, Gruppo esterno di Roma, a firma del comandante del gruppo Maggiore Gino Ercolani, indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei CC. RR., Ufficio Servizio e Situazione, in ACS, CP, b. 643. Questa comunicazione fu trasmessa al Ministero dal responsabile dell'Ufficio Servizio e Situazione del Comando Generale dell'Arma, Colonnello Capo di Stato maggiore Casimiro Delfini, in data 25 giugno 1940, Prot. N. 98/205, in ACS, CP, b. 643.

¹¹⁸ Vedi la epistola del 1° maggio 1940, non protocollata, del MI, PS, AGR, Sez. 1^, CPC rivolta alla RQRO, in ACS, CPC, b. 3153, f. 140319, *ad nomen*.

¹¹⁹ Vedi la missiva del 10 maggio 1940, Prot. N. 045175 GAB, A.8., della RQRO, volta al MI, PS, CPC, in ACS CPC, b. 3153, f. 140319, *ad nomen*.

¹²⁰ Vedi la lettera dell'8 maggio 1940, Prot. N. 02715, della RPMT, volta al MI, PS, CP, in ACS, CP, b. 643.

¹²¹ Vedi la comunicazione del 30 maggio 1940, Prot. N. 0688 Div. Gab., da parte della Direzione Colonia Confino politico di Pisticci e indirizzata alla RQMT, in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹²² Vedi il manoscritto del 16 aprile 1940, in ACS, CP, b. 643.

¹²³ Vedi la corrispondenza del 20 giugno 1940, Prot. N. 02715, della RPMT, volta al MI, PS, CP, in ACS, CP, b. 643.

¹²⁴ Vedi la missiva del 26 giugno 1940, Prot. N. 793/12502, dal MI, PS, CP, indirizzata alla RPFI (Ragioneria), in ACS, CP, b. 643.

¹²⁵ Vedi la nota del 3 luglio 1940, Prot. N. 35214, Div. Rag., della RPFI, volta al MI, DGPS, AGR, Sez. 1^, in ACS, CP, b. 643.

¹²⁶ Vedi il documento del 29 giugno 1940, in ACS, CP, b. 643.

venne investito dell'incombenza di darne partecipazione all'interessato¹²⁷. Un ulteriore richiesta di aiuto per la famiglia fu inoltrata al Ministero dal Mattana con una lettera manoscritta l'11 settembre 1940¹²⁸. Anche in questo caso il Prefetto Vici inoltrò la richiesta al Ministero previa informazioni assunte dalla Direzione della Colonia di Pisticci che investì del problema la Questura di Roma la quale espresse parere favorevole alla concessione del sussidio chiesto¹²⁹. Pure questa volta la richiesta ebbe esito favorevole e con una missiva del 24 dicembre 1940 si trasmetteva l'assegno di Lire 250 alla Regia Questura di Roma raccomandandone l'urgenza¹³⁰. Finalmente l'8 gennaio 1941 Tolu Battistina entrò in possesso del vaglia cambiario della Banca Nazionale del Lavoro n. 631775 M. di Lire 250 rilasciandone ricevuta¹³¹. Il 15 febbraio 1941 il Mattana inoltrò al Ministero la terza richiesta di sussidio con lettera manoscritta sempre a sostegno delle impellenti necessità familiari¹³². Questa ulteriore richiesta venne trasmessa dal Prefetto di Matera al Ministero dell'Interno in data 8 marzo¹³³. Il Ministero dell'Interno girò alla Questura di Roma la richiesta chiedendone il parere¹³⁴. Tolu Battistina, moglie del Mattana, richiese al Ministero dell'Interno un sussidio mensile per il sostentamento della famiglia apportando le seguenti motivazioni:

Dal mese di febbraio 1940 ho mio marito confinato alla colonia di Pisticci e sono rimasta con cinque figli a carico. Il primo che poteva darmi un aiuto, è stato chiamato alle armi perché di leva gli altri quattro sono tutti di tenera età e la più piccola ha appena un anno. Essendo stata privata del capo di casa e del figlio maggiore, la mia famiglia versa in tristi condizioni finanziarie, pertanto mi rivolgo a codesto On.le Ministero affinché mi sia accordato un sussidio mensile onde poter tirare avanti la vita con i miei piccoli figliuoli, bisognosi di pane e dei primi alimenti¹³⁵.

L'istanza prodotta dal Mattana, avendo avuto parere positivo da parte della Questura di Roma¹³⁶ venne accolta e la moglie poté ritirare l'assegno n. 927837 della Banca Nazionale del Lavoro di Lire 350¹³⁷. Il Direttore della Colonia Ercole Suppa, comunicava -in data 12 giugno 1941- al Questore di Matera che Mattana Severino avrebbe terminato il periodo di assegnazione al confino il 13 luglio. Egli così scriveva: «Il predetto si è sempre dedicato al lavoro, non ha dato luogo a rilievi, si è mostrato rispettoso verso le Autorità e lo si ritiene meritevole, pertanto, del beneficio del

¹²⁷ Vedi la comunicazione del 3 luglio 1940, Prot. N. 793/2502, della PS, indirizzata alla RPMT, in ACS, CP, b. 643. Vedi anche in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹²⁸ Vedi il manoscritto dell'11 settembre 1940, in ACS, CP, b. 643.

¹²⁹ Vedi l'epistola del 23 ottobre 1940, Prot. N. 02715, della RPMT, volta al MI, PS, CP, in ACS, CP, b. 643. Vedi anche la lettera della Direzione Colonia Confinamento Politico del 14 ottobre 1940, Prot. N. 0688 Div. Gab., volta alla RQMT, in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹³⁰ Vedi la missiva del 24 dicembre 1940, Prot. N. 799/24819, del MI, PS, AGR, Sez. 1^, indirizzata alla RQRO in ACS, CP, b. 643.

¹³¹ Vedi la comunicazione del 8 gennaio 1941, Prot. N. 045175, Div. U.P. Categ. A.8, della RQRO, volta al MI, DGPS, CP, in ACS, CP, b. 643.

¹³² Vedi il manoscritto del 15 febbraio 1941, in ACS, CP, b. 643.

¹³³ Vedi l'epistola di accompagnamento del 8 marzo 1941, Prot. N. 01509, della RPMT, rivolta al MI, PS, CP, in ACS, CP, b. 643.

¹³⁴ Vedi la lettera del 13 marzo 1941, Prot. N. 793/3408, del MI, volta alla RQRO, in ACS, CP, b. 643.

¹³⁵ Vedi il manoscritto del 10 marzo 1940, a firma Tolu Battistina, ed indirizzato al MI, sezione CP, in ACS, CP, b. 643.

¹³⁶ Vedi la corrispondenza del 7 aprile 1941, Prot. N. 034270, Div. U.P., cat. A .8., della RQRO, volta al MI, PS, CP, in ACS, CP, b. 643.

¹³⁷ Vedi la lettera del 11 giugno 1941, Prot. N. 034270, Div. GAB., Categ. A.8., della RQRO, volta al MI, PS, CP, in ACS, CP, b. 643.

condono stabilito per i confinati di questa Colonia. In considerazione di ciò, salvo vostro contrario avviso, il mattana Severino il giorno 14 p.v., sarà rimpatriato a Roma, luogo di sua residenza»¹³⁸. Con comunicazione del 19 giugno 1941 il Prefetto di Matera Dionisi Vici comunicava al Ministero dell'Interno e alla Questura di Roma che Severino Mattana sarebbe stato rimpatriato a Roma con foglio di via obbligatorio il giorno 14 luglio in quanto il giorno prima terminava il periodo di confino¹³⁹. Dell'avvenuta partenza del Mattana da Pisticci alla volta di Roma munito del foglio di via obbligatorio, con ingiunzione di presentarsi entro due giorni, fu data prontamente notizia al Questore di Roma, con un telegramma spedito dal Direttore della colonia confinaria Ercole Suppa¹⁴⁰. Il Questore Palma del Ministero dell'Interno, dava prontamente notizia del fatto che il Mattana si era presentato entro i termini prescritti¹⁴¹. Il Ministero dell'Interno, Ufficio del confino politico informò con un appunto il Casellario Politico Centrale che il Mattana era stato liberato per fine periodo dal confino¹⁴². Infine la Regia Questura di Roma informava il Ministero che il Mattana aveva fatto rientro a Roma, in Via Prenestina 190 e che era stata disposta vigilanza¹⁴³.

7.3. Pietro Serra di Serramanna

Nelle maglie del regime fascista nel 1942, in quanto anch'egli adepto della Chiesa Cristiana Pentecostale, incappò il sardo Serra Rafaele Pietro¹⁴⁴ di Antonio e di Collu Maria¹⁴⁵, residente a Roma in Via Frontino 33, ma originario di Serramanna¹⁴⁶. Egli nacque nel centro agricolo campidanese il 27 luglio 1901 alle ore 13. Il 18 giugno 1921 fu chiamato a Cagliari per effettuare la visita di leva al cui termine venne dichiarato abile arruolato. Il 5 luglio venne inserito nel 31° Reggimento Fanteria. L'11 novembre del 1921 si imbarcò per Rodi (Egeo), in forze nel 3° Battaglione del 34° Fanteria. Rientrò a Napoli, sbarcò, e si congedò il 26 dicembre 1922. Venne inviato in congedo illimitato, a mente della Circolare n. 7/1923, dal 3 febbraio 1923 ed iscritto nella forza in congedo di Fanteria del Distretto Militare di Roma¹⁴⁷. Nel

¹³⁸ Vedi la missiva Prot. N. 0539 Div., del 12 giugno 1941, indirizzata alla RQMT in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹³⁹ Vedi la comunicazione del 19 giugno 1941, Prot. N. 01509, della RPMT, indirizzata al MI, PS, CP e p.c., alla RQRO, in ACS, CP, b. 643.

¹⁴⁰ Vedi il telegramma n. 15 del 15 luglio 1941 in ASMT, FQ, DIV. I, Cat. A8, fascicolo *ad nomen*.

¹⁴¹ Vedi il telegramma n. 22283, del 16 luglio 1941, del MI, Gabinetto, Ufficio del Telegrafo e della Cifra, diretto all'Ufficio P.S. di Pisticci, alla RQMT, e al MI, CP, in ACS, CP, b. 643.

¹⁴² Vedi l'appunto del 18 luglio 1941, del MI, CP, indirizzato al CPC in ACS, CPC, b. 3153, f. 140319 *ad nomen*.

¹⁴³ Vedi la lettera del 19 luglio 1941, Prot. N. 034270, Div. U.P., categ. A.8., della RQRO, volta al MI, PS, CPC e alla RQCA, in ACS, CPC, b. 3153, f. 140319, *ad nomen*.

¹⁴⁴ Vedi l'articolo a firma DI BIASE LORENZO, *Ammonito il Pentecostale Pietro Serra di Serramanna*, in «La Gazzetta del Medio Campidano», anno 14°, n. 4, 25 febbraio 2012, p. 25; articolo nel quale si illustra, in particolare, la vicissitudine occorsa al Serra e, in generale, quella vissuta dal movimento pentecostale.

¹⁴⁵ Vedi il Certificato rilasciato dal Comune di Serramanna, in data 06.02.2012, "Estratto per riassunto del registro degli Atti di nascita".

¹⁴⁶ Serramanna era compresa nell'antica curatoria di Parte Gippis, uno dei dipartimenti del regno antico di Cagliari e fa parte della diocesi di Cagliari e del collegio elettorale omonimo. Il territorio è adatto alla produzione di cereali, legumi, vino, olio, agrumi. Presente l'orticoltura, l'allevamento del bestiame, la produzione del formaggio. Tutte le case hanno il cortile con loggie e stalle per il bestiame, od almeno un orticello. Insiste il monte frumentario che presta le sementi ai piccoli possidenti. E' attraversata dalla linea ferroviaria. Descrizione tratta da STRAFFORELLO, *Geografia dell'Italia. La Sardegna. La provincia di Cagliari alla fine dell'Ottocento*, cit., p. 122.

¹⁴⁷ Dalla visita medica emerse che egli era alto cm. 153 con 82 cm. di torace, aveva i capelli neri e lisci e gli occhi castani. Il naso era aquilino e il colorito bruno. La dentatura si presentava sana e il mento era

'39, il 19 del mese di aprile, fu richiamato alle armi per istruzione in forze presso il 226° Fanteria di Macerata ma venne dichiarato «inabile permanentemente al servizio militare a seguito di visita medica effettuata presso l'ospedale militare di Bologna»¹⁴⁸.

Il Serra, trasferitosi nella capitale per lavorare come muratore, fu sorpreso il 19 febbraio 1942 in una casa di Via Muzio Attendolo «assieme a numerosi pentecostieri all'atto di svolgere il loro culto» e per tale motivo fu denunciato alla Commissione Provinciale per l'Ammonizione.¹⁴⁹ In una lettera del 16 marzo 1942 -indirizzata all'Ufficio Confino e al Casellario Politico Centrale- a firma del Capo della Polizia Carmine Senise, riportante tutto un elenco di persone da sottoporre al provvedimento del confino o della ammonizione, appare anche quello di Pietro Serra¹⁵⁰. E quest'ultimo fu sottoposto ai vincoli dell'Ammonizione dalla Commissione Provinciale riunitasi il 17 marzo 1942 nei locali della Regia Prefettura di Roma sotto la direzione del Prefetto Fusco Comm. Umberto. Alla riunione inoltre parteciparono il Questore Petrunti Comm. Nicola, il Procuratore del Re Gatta Comm. Enrico, il Colonnello dei CC.RR. Frignani Cav. Uff. Ercole, il Console della M.V.S.N. Guglielmi Cav. Nicola e il Commissario Aggiunto in veste di Segretario della Commissione Santini Dott. Arnaldo. Il provvedimento consisteva in una serie di limitazioni, erano ben undici, così enucleate: 1) fissare stabilmente la propria dimora entro 10 giorni e di farla conoscere nello stesso termine all'Autorità locale di P.S. 2) di non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso dell'autorità di P.S. e senza la esplicita autorizzazione di essa. 3) di non frequentare persone pregiudicate o politicamente sospette. 4) di non partecipare a riunioni pubbliche o politicamente sospette. 5) di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione. 6) di non dar ragioni a sospetti di qualsiasi genere. 7) di non svolgere qualsiasi attività che possa contrastare colle direttive politiche, economiche, sociali del Regime. 8) di non portare né detenere armi. 9) di non ritirarsi la sera più tardi dell'Avemaria né uscire al mattino più presto dell'alba salvo comprovate necessità professionali da valutarsi di volta in volta dall'Autorità di P.S. locale che per delega accordatale dalla Commissione potrà rilasciare i relativi permessi. 10) di non far parte di associazioni o partito che osteggiano il Regime; 11) di presentarsi all'Autorità di P.S. ad ogni chiamata di essa¹⁵¹.

Inoltre il Serra fu inserito in un elenco di persone da arrestarsi in determinate circostanze (inserito nell'elenco 5° - pregiudicati per delitti comuni al n. 45), e

regolare. Vedi ASCA, FDMCA, FM, N. 28606. Risultava che sapeva leggere e che aveva frequentato la 2^a Elementare. Dichiarò di essere muratore. Vedi ASCA, FDMCA, FPR, N. 28608.

¹⁴⁸ Vedi il Foglio di Proposta a Rassegna conservato presso ASCA, FDMCA, FPR, N. 28608, nel quale si riporta la diagnosi medica a firma del colonnello medico direttore del reparto oculistica, Germino prof. Alfredo.

¹⁴⁹ Vedi il verbale stilato dalla RQRO, il 28 marzo 1942, in ACS, CPC, f. 106943, *ad nomen*.

¹⁵⁰ Vedi la lettera del 16 marzo 1942, Prot. N. 441, del MI - PS- AGR, Sez. 1^a, a firma del Capo della Polizia Carmine Senise, indirizzata all'Ufficio CP e all'Ufficio CPC, in cui si riportano i nomi di 17 persone proposte per il confino o per l'ammonizione. Esse sono: Cintio Alfredo di Stefano - Brunetti Noè di Achille - Martorelli Agesilao di Eugenio - Casale Rocco fu Francesco - Vinciguerra Francesco fu Enrico - Serra Pietro di Antonio - Filolao Costantino fu Evaristo - Muzio Margherita di Pietro - Gentilini Ida fu Salvatore - Malizia Irene di Daniele - Olivieri Angelo fu Geremia - Merlini Danina fu Raffaele - Lucarelli Mario fu Vincenzo - Martorelli Emilia di Pasquale - Leucci Zemira di Gregorio - Sensi Maria fu Carlo - Floridi Margherita fu Luca. In ACS, CPC, f. 106943, *ad nomen*.

¹⁵¹ Vedi il verbale del 17 marzo 1942, anno XX dell'Era Fascista, della Commissione Provinciale per l'Ammonizione, riunitasi in Roma nei locali della Reale Prefettura, in ACS, CPC, f. 106943, *ad nomen*.

venne «disposta opportuna vigilanza»¹⁵². Poi, a seguito di atto di clemenza del Duce, in occasione del Ventennale della Marcia su Roma, Serra Pietro fu prosciolto dai vincoli dell'ammonizione. Per disposizione del Questore di Roma fu sottoposto a vigilanza da parte della polizia politica del regime¹⁵³. Serra Rafaele Pietro morirà a Roma il 28 luglio 1973¹⁵⁴.

7.4. Aurelio Trudu e Fais Margherita in Trudu di Samassi¹⁵⁵

Trudu Aurelio nacque a Samassi¹⁵⁶ (CA) il 18 novembre 1897 da Basilio e da Cabiddu Bonaria. Di professione contadino. Il 10 luglio 1916 venne chiamato a Cagliari per sostenere la visita di leva dalla quale emerse che era alto 156 cm. con il torace pari a 87 cm., aveva i capelli neri e lisci, gli occhi castani ed il colorito bruno. Il naso si presentava arricciato, il mento regolare e la dentatura era sana. Egli venne dichiarato soldato di leva di prima categoria. Nell'occasione asserì di non saper leggere né scrivere e che di mestiere faceva il contadino. Fu chiamato alle armi il 23 settembre 1916 e giunse in territorio dichiarato in stato di guerra il 21 gennaio 1917 in forze presso il 45° Reggimento Fanteria. Dal 20 giugno 1918 e sino al termine della Grande Guerra svolgeva il proprio dovere di soldato presso il 33° Reggimento Fanteria. Venne inviato in congedo illimitato, dal 10 aprile 1920, ed iscritto nella forza in congedo di Fanteria del Distretto Militare di Cagliari. Fece le campagne del 1917 e '18¹⁵⁷.

Nel grosso centro agricolo del Campidano, il giorno 11 del mese di settembre del 1924, Aurelio contrasse matrimonio con la sua concittadina Margherita Fais. La moglie, casalinga, nacque anch'ella a Samassi (CA) il 29 ottobre 1901 da Salvatore e da Setzu Maria. La coppia ebbe sei figli, Adalgisa, Bonaria, Basilio, Salvatore, Anna e Maria, tutti nati nel centro campidanese. La numerosa famiglia, in seguito, si trasferì prima a Cagliari, in via Monte Grappa, al civico 28, -al fine di propagandare il loro credo religioso visto che nel loro paese d'origine furono ostacolati e derisi dalla

¹⁵² Vedi la missiva a firma del Questore, del 28 marzo 1942, Prot. N. 05420, Div. U.P. Categ. A.4.A., della RQRO, diretta al MI, PS, CPC, e alla RQCA, avente ad Oggetto «Ammonito politico - Serra Pietro di Antonio» in ACS, CPC, f. 106943, nella quale si specificava che «la locale Commissione provinciale nella seduta del 17 corrente, con ordinanza che pure si unisce in copia lo ha sottoposto ai vincoli dell'ammonizione». Inoltre alla missiva in questione si univa «il prescritto stralcio, nonché il cartellino segnaletico e la fotografia».

¹⁵³ Vedi la corrispondenza del 11 novembre 1942, Prot. N. 043766 Div. U. P. Categ. A. 4. A., della RQRO, indirizzata al MI, PS, CPC, avente ad Oggetto «Ex ammonito politico - Serra Pietro di Antonio», in ACS, CPC, f. 10694, *ad nomen*.

¹⁵⁴ Vedi le Annotazioni inserite nel certificato rilasciato dal Comune di Serramanna in data 06.02.2012 «Estratto per riassunto del registro degli Atti di nascita».

¹⁵⁵ Nell'Archivio Centrale di Stato di Roma sono presenti i fascicoli intestati ad ognuno dei coniugi, ambedue schedati come antifascisti. Aurelio Trudu, in ACS, CPC, b. 1530, f. 139206, e Margherita Fais, in ACS, CPC, b. 1530, f. 139121. La documentazione conservata al loro interno è però la stessa. Per questo motivo si opta per analizzare il tutto in un unico paragrafo, rimandando, inoltre, a quanto già scritto sui coniugi nel paragrafo inerente a Tommaso Musio.

¹⁵⁶ Samassi fa parte del collegio elettorale di Serramanna e della diocesi di Cagliari da cui dista 37 chilometri. Le case sono di mattone crudo e tutte con cortile più o meno ampio, in cui si accede per un largo portone con tettoie per gli animali e una loggia davanti la casa, ove lavorano le donne. Sono presenti quattro chiese. Si producono i cereali le fave, i legumi, gli ortaggi, il vino. Si alleva il bestiame, e si pratica l'apicoltura. L'aria non è molto salubre nonostante sia stato prosciugato lo stagno di Sanluri non distante dal centro abitato. Vedi STRAFFORELLO, *Geografia dell'Italia. La Sardegna. La provincia di Cagliari alla fine dell'Ottocento*, cit., pp. 122-123.

¹⁵⁷ Vedi il Foglio Matricolare tenuto presso ASCA, FDMCA, FM, N. 11708.

popolazione¹⁵⁸- e poi traslocò a Civita Castellana (VT). Con telegramma ministeriale del 30 settembre 1939 si autorizzava la prefettura di Cagliari a promuovere nei loro confronti il provvedimento dell'ammonizione¹⁵⁹, mentre per il loro amico Tommaso Musio si aprivano le porte del confino. Il Ministero dell'Interno richiedeva al Prefetto di Cagliari, per ognuno dei due coniugi¹⁶⁰, la trasmissione «delle generalità complete, dei connotati, del mestiere ed il consueto stralcio delle informazioni sul conto del nominato in oggetto e le prescritte fotografie del medesimo». In risposta alla menzionata richiesta il Prefetto Leone così scrisse:

Nel mese di agosto del 1938 la nominata Fais Margherita -di Salvatore e di Setzu Maria, nata a Samassi il 29 ottobre 1901, casalinga, coniugata con prole, residente a Civita Castellana, ammonita politica- unitamente al marito Trudu Aurelio abiurato il cattolicesimo abbracciò la religione professata della setta pentecostale ed allorquando il locale capo dei tremolanti venne arrestato per vilipendio alla religione, assunse il ruolo di fanatica propagandista. Nel successivo anno chiamata in Tribunale a deporre in qualità di testimone ed invitata a giurare si rifiutò energicamente asserendo che tale atto era contrario ai dettami dei tremolanti. Giudicata per direttissima fu condannata a L. 500 di multa. Tenne in casa propria riunioni della setta facendo altresì propaganda contraria alle istituzioni del regime. Il Ministero dell'Interno riscontrata la di lei pericolosità autorizza l'adozione dell'ammonizione con telegramma 464/441/032091 del 20 settembre 1939 - XVII. La Commissione provinciale di Cagliari per la pronuncia dell'ammonizione in data 17 ottobre 1939 la sottopone all'ammonizione in contumacia. In data 29 marzo 1940 la reale questura di Viterbo la sottopone ai relativi vincoli siccome colà immigrata nel paese di Civita Castellana. Non ha precedenti in genere”¹⁶¹.

La missiva concludeva con l'annotazione dei connotati salienti. «Fais Margherita era di statura piccola e di corporatura debole; aveva la testa curvilinea e i capelli lisci di colore castano scuro. Gli occhi erano grandi e neri ed il colorito della pelle era bruno. Ella aveva le spalle spioventi». Infine alla comunicazione erano allegate tre fotografie. Per le limitazioni -legate alla libertà di movimento e di frequentare persone- che discendono dal provvedimento dell'ammonizione rimando a quanto già riportato nel paragrafo dedicato al Serra.

¹⁵⁸ Vedi la comunicazione della RQCA del 9 ottobre 1939, Prot. N. 010660 Gab., rivolta alla Commissione Provinciale per l'ammonizione e confino di polizia di Cagliari, in ACS, CP, b. 659, f. 139205, intestato a Musio Tommaso.

¹⁵⁹ Vedi il telegramma ministeriale del 30 settembre 1939 n. 46489, spedito dal MI, PS, AGR, Sez. 1°, n. 441/032091, volto al CPC e al CP, la cui copia diretta all'Ispettore Gen. di P.S. Dino Fabris presso la RQCA e, p.c., al Prefetto di Cagliari, in ACS, CPC, b. 1530, f. 139121, intestato a Fais Margherita. Stesso telegramma in ACS, CPC, b. 5232, f. 139206, intestato a Trudu Aurelio.

¹⁶⁰ Vedi la missiva del 5 marzo 1940, Prot. N. 81192/139121, MI, PS, AGR, Sez. 1° (C.P.C.), indirizzata alla RPCA, in ACS, CPC, b. 1530, f. 139121, intestato a Fais Margherita. Vedi la corrispondenza del 15 gennaio 1940, Prot. N. 81684/139206, del MI, PS, AGR, Sez. 1° (cas. P.C/le), indirizzata alla RPCA, in ACS, CPC, b. 5232, f. 139206, intestato a Trudu Aurelio.

¹⁶¹ Vedi l'epistola del 29 maggio 1940, Prot. N. 010661 della RPCA, GAB. P.S., indirizzata al MI, PS, AGR, Sez. 1°, e volta anche al C.P.C., in ACS, CPC, b. 1530, f. 139121, intestato a Fais Margherita. Stessa corrispondenza è presente nel fascicolo intestato al marito Trudu Aurelio, tranne che nella parte finale relativa ai connotati. Per Trudu Aurelio si riportavano i seguenti tratti: statura media - corporatura media - colorito bruno - capelli brizzolati - occhi piccoli infossati - zigomi sporgenti - spalle spioventi . Anche per il Trudu, il quale dichiarava di essere bracciante, come per la moglie, venivano allegate tre fotografie. In ACS, CPC, b. 5232, f. 139206.

Trudu Aurelio morirà il 16 maggio del 1980 e la moglie Fais Margherita il 16 febbraio del 1984, entrambi cessarono di vivere ad ottantatre anni. Ambedue perirono a Civita Castellana¹⁶².

¹⁶² Per i dati riguardanti la data di nascita, quella del matrimonio e la data del decesso, vedi quanto riportato nell'Estratto per Riassunto di Atto di Nascita di Trudu Aurelio ed in quello di Fais Margherita, certificati rilasciati dal Comune di Samassi in data 26 settembre 2013.

